

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE SECONDA

Roma - Martedì, 12 luglio 2016

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056 7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazioni di assemblea

COOPERATIVA NAZIONALE DI SENAGO SOC.
COOP.

Convocazione di assemblea straordinaria
(TX16AAA6685) Pag. 1

FERFINA S.P.A.

Convocazione di assemblea (TV16AAA6681) Pag. 1

Altri annunci commerciali

BANCA CARIME S.P.A.

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (TX16AAB6679) Pag. 17

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
S.P.A.

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (TX16AAB6683) .. Pag. 29

BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (TX16AAB6678) .. Pag. 13

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (TX16AAB6682) .. Pag. 25



BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (TX16AAB6684) .. Pag. 34

BANCO DI BRESCIA S.P.A.

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (TX16AAB6677) .. Pag. 9

CREDITO EMILIANO S.P.A.

CREDEM CB S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato ed integrato (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007) (TX16AAB6642) .. Pag. 2

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

Avviso di avvenuta fusione ai sensi dell'art. 1, comma 152 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (TV16AAB6582) .. Pag. 1

FBS S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "legge 130/1999") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), nonché del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") (TX16AAB6686) .. Pag. 38

FBS S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "legge 130/1999") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), nonché del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") (TX16AAB6687) .. Pag. 39

FIN.P.O. S.P.A.

Avviso di rimborso anticipato agli obbligazionisti (TX16AAB6665) .. Pag. 4

QUARZO S.R.L.

Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (la "legge 130/99") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB") e informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (TX16AAB6669) .. Pag. 4

QUARZO S.R.L.

Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (la "legge 130/99") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB") e informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (TX16AAB6670) .. Pag. 6

SYNPLE SPV S.R.L.

SOCIETE GENERALE S.A. FILIALE DI MILANO

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) (TX16AAB6639) .. Pag. 2

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (TX16AAB6680) .. Pag. 21

ANNUNZI GIUDIZIARI

Notifiche per pubblici proclami

TRIBUNALE DI AREZZO

Atto di citazione (TU16ABA6537) .. Pag. 41

TRIBUNALE DI BOLOGNA


Notifica per pubblici proclami (TU16ABA6574) .. Pag. 41

TRIBUNALE DI MILANO


Notifica per pubblici proclami (TX16ABA6675) .. Pag. 43

TRIBUNALE DI PADOVA

Atto di citazione per usucapione con notifica ex art. 150 c.p.c. (TX16ABA6662) .. Pag. 43



TRIBUNALE DI RIETI <i>Notificazione per pubblici proclami (TX16ABA6667)</i> Pag. 43	TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO <i>Eredità giacente di Puzar Sabina (TU16ABH6539)</i> . . . Pag. 45
TRIBUNALE DI TRANI <i>Usucapione speciale (TX16ABA6657)</i> Pag. 42	Riconoscimenti di proprietà
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro <i>Notifica per pubblici proclami - R.G. 36425/2014 - Dott.ssa A. Damiani (TV16ABA6616)</i> Pag. 42	TRIBUNALE CIVILE DI RIETI <i>Pubblicazione per estratto ex art. 3 L. 346/1976 - Usucapione (TV16ABM6586)</i> Pag. 46
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro <i>Notifica per pubblici proclami - R.G. 30070/2014 - Dott.ssa Damiani (TV16ABA6612)</i> Pag. 42	Stato di graduazione
Ammortamenti	EREDITÀ DI PIERFELICE GABRIELE <i>Deposito stato di graduazione art. 499 c.c. (TU16ABN6548)</i> Pag. 47
TRIBUNALE DI BOLOGNA <i>Ammortamento cambiario (TU16ABC6536)</i> Pag. 45	Proroga termini
TRIBUNALE DI CAGLIARI <i>Ammortamento cambiario (TX16ABC6666)</i> Pag. 45	PREFETTURA DI FERMO <i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TU16ABP6571)</i> Pag. 47
TRIBUNALE DI MATERA <i>Ammortamento cambiario (TX16ABC6676)</i> Pag. 45	Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta
TRIBUNALE DI NAPOLI <i>Ammortamento cambiario (TX16ABC6651)</i> Pag. 45	PROCURA DELLA REPUBBLICA Presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Affari Civili <i>Richiesta di dichiarazione di morte presunta Estratto della sentenza n. 9/2011 (fascicolo n. 147/2004 VG) (TU16ABR6350)</i> Pag. 47
Eredità	Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione
TRIBUNALE DI ASTI <i>Eredità giacente di Salvatore Falletta (TU16ABH6534)</i> Pag. 45	CANNETIELLO S.C.R.L. <i>Deposito atti finali di liquidazione (TX16ABS6648)</i> Pag. 49
TRIBUNALE DI BIELLA <i>Eredità giacente Bazzani Bruno - RG 389/16 VG (TX16ABH6646)</i> Pag. 46	COOPERATIVA THREE STARS A R.L. <i>Deposito atti finali di liquidazione (TU16ABS6533)</i> Pag. 48
TRIBUNALE DI MILANO <i>Nomina curatore eredità giacente di Rilong Liu (TX16ABH6656)</i> Pag. 46	GRUPPO FOCHI <i>Avviso di deposito documenti finali ex art. 213 Legge Fallimentare (TU16ABS6575)</i> Pag. 48
TRIBUNALE DI PADOVA <i>Nomina curatore eredità giacente di Rachida Ko-raich (TX16ABH6650)</i> Pag. 46	TELERADIO CIVITAVECCHIA CENTRALE – SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. <i>Deposito del bilancio finale di liquidazione (TX16ABS6652)</i> Pag. 49
TRIBUNALE DI PISA <i>Eredità giacente di Vedovi Marisa (TU16ABH6535)</i> Pag. 45	
TRIBUNALE DI SIENA <i>Eredità giacente di Fabio Rugani (TX16ABH6649)</i> Pag. 46	
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA <i>Eredità giacente di De Vita Giuseppina (TU16ABH6630)</i> Pag. 46	



ALTRI ANNUNZI**Varie**

GIELLE INDUSTRIALE S.R.L.

Decreto autorizzativo per il deposito e l'utilizzo di gas tossici (TU16ADA6573)..... Pag. 49

Espropri

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

Estratto ordinanza di pagamento (TX16ADC6645) . Pag. 50

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

Estratto ordinanza di pagamento (TX16ADC6644) .. Pag. 49

Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

Comunicazione di annullamento relativa al medicinale FENKID (TX16ADD6671)..... Pag. 57

CARLO ERBA OTC S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i. (TX16ADD6640)..... Pag. 51

DOC GENERICI S.R.L.

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali (TX16ADD6663)..... Pag. 54

DOC GENERICI S.R.L.

Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008. (TX16ADD6661)..... Pag. 53

DOC GENERICI S.R.L.

Estratto comunicazione di notifica regolare V&A (TX16ADD6664)..... Pag. 54

I.F.B. STRODER S.R.L.

Modifiche di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lvo 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 1234/2008 così come modificato dal Regolamento (UE) n.712/2012 (TX16ADD6659) ... Pag. 53

PENSA PHARMA S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008 e s.m. (TX16ADD6668)..... Pag. 55

RIVOPHARM UK LTD

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008 (TX16ADD6660)..... Pag. 53

SERVIER ITALIA S.P.A.

Modifiche di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lvo 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 1234/2008 così come modificato dal Regolamento (UE) n.712/2012 (TX16ADD6673)..... Pag. 57

SERVIER ITALIA S.P.A.

Modifiche di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lvo 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 1234/2008 così come modificato dal Regolamento (UE) n.712/2012 (TX16ADD6658) ... Pag. 52

VALEAS S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007, n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m. (TX16ADD6674)..... Pag. 57

VALEAS S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lvo 29/12/2007, n. 274. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m. (TX16ADD6672) .. Pag. 57

ZAMBON ITALIA S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo n. 219/2006 e s.m.i. (TX16ADD6643) . Pag. 52


Valutazione impatto ambientale

MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.R.L.

Estratto del provvedimento congiunto di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale n.69 del 18/03/2016 relativo al progetto "Realizzazione terza linea di produzione biodiesel" (TX16ADE6654)..... Pag. 58

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche

Valutazione impatto ambientale (TX16ADE6655)..... Pag. 58



Concessioni di derivazione di acque pubbliche			
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Dipartimento IV - Servizio 2 <i>Richiesta concessione di derivazione di acque pubbliche (TU16ADF6540)</i>	Pag. 62	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Dipartimento IV - Servizio 2 <i>Richiesta concessione di derivazione di acque pubbliche (TU16ADF6538)</i>	Pag. 61
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Dipartimento IV - Servizio 2 <i>Concessione per la derivazione di acqua pubblica da pozzo (TU16ADF6541)</i>	Pag. 62	Consigli notarili	
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Dipartimento IV - Servizio 2 <i>R.D. 1775/33 art. 7 - Richiesta concessione di acqua da pozzo (TU16ADF6569)</i>	Pag. 62	CONSIGLIO NOTARILE DI FERRARA <i>Cessazione dal ruolo dei notai esercenti della dott. ssa Patrizia Bertusi Nanni (TX16ADN6647)</i>	
		Pag. 62	





ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

COOPERATIVA NAZIONALE DI SENAGO SOC. COOP.

Iscritta all'Albo delle Cooperative m.p. A160352

Sede legale: via Piave, 3 - 20030 Senago

Registro delle imprese: 03527970150

R.E.A.: 94010

Partita IVA: 03527970150

Convocazione di assemblea straordinaria

I Signori Soci sono convocati in assemblea straordinaria presso la sala meeting della Cooperativa, in Via F.Borromeo 6/b a Senago, in prima convocazione per le ore 07.00 del giorno 26 settembre 2016, ed in seconda convocazione per le ore 21.00 del giorno 27 settembre 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione progetto di fusione tra la Cooperativa Nazionale di Senago Società Cooperativa e E.CO.POLIS Società Cooperativa mediante la costituzione di una nuova società cooperativa (ex art. 2501 c.c.) e approvazione del nuovo regolamento del prestito sociale – delibere relative.

Il presidente
Angelo Orsenigo

TX16AAA6685 (A pagamento).

FERFINA S.P.A.

Sede sociale: via Salaria n. 1039, 00138 Roma (RM), Italia

Capitale sociale: Euro 20.000.000,00=

Registro delle imprese: Roma n. 00429590581

Codice Fiscale: 00429590581

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà in Roma, via Salaria n. 1039, per il giorno 29 luglio 2016 alle ore 14, in prima convocazione ed eventualmente, in seconda convocazione, per il giorno 4 agosto 2016, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2015; bilancio al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti;

2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, relazione e certificazione inerenti;

3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti;

4. Determinazione del compenso al Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2016-2017-2018;

5. Rinnovo del Collegio sindacale e determinazione del compenso;

6. Conferimento incarico Revisione legale per il triennio 2016-2018.

Le azioni, per l'intervento in assemblea, dovranno essere depositate almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza presso la cassa sociale sita in Roma, via Salaria n. 1039.

Roma, 8 luglio 2016

Ferfina S.p.A. - Il presidente
dott.ssa Isabella Bruno Tolomei Frigerio

TV16AAA6681 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

Avviso di avvenuta fusione ai sensi dell'art. 1, comma 152
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 152 legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che ha modificato l'art. 3, comma 7-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la società «Equitalia servizi di riscossione S.p.a.», società con unico socio, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 13756881002, iscritta al R.E.A. presso la Camera di commercio di Roma al n. 1470509, capitale sociale di euro 10.000.000 i.v., dà notizia dell'avvenuta fusione per incorporazione, con effetto dalla data del 1° luglio 2016, delle società «Equitalia nord S.p.a.», società con unico socio, con sede in Milano, Viale dell'Innovazione n. 1/b, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano e codice fiscale 07244730961, iscritta al R.E.A. presso la Camera di commercio di Milano al n. 1946309, capitale sociale di euro 10.000.000 i.v., «Equitalia centro S.p.a.», società con unico socio, con sede in Firenze, via Giacomo Matteotti n. 16, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Firenze e codice fiscale 03078981200, iscritta al R.E.A. presso la Camera di commercio di Firenze al n. 606887, capitale sociale di euro 10.000.000 i.v. ed «Equitalia sud S.p.a.», società con unico socio, con sede in Roma, Viale di Tor Marancia n. 4, numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma e codice fiscale 11210661002, iscritta al R.E.A. presso la camera di commercio di Roma al n. 1287392, capitale sociale di euro 10.000.000 i.v., soggette alla direzione e coordinamento di «Equitalia S.p.a.»

Detta operazione di fusione si è perfezionata con atto di fusione in data 17 giugno 2016 a rogito notaio Marco De Luca di Roma, rep. n. 41.564/23.400 registrato a Roma 3 in data 20 giugno 2016 al n. 16210 - serie 1T.

Roma, 6 luglio 2016

Direttore generale e legale rappresentante
Adelfio Moretti

TV16AAB6582 (A pagamento).



SYNPLE SPV S.R.L.*Società unipersonale*Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso-Belluno n. 04779140260

Codice Fiscale: n. 04779140260

**SOCIETE GENERALE S.A.
FILIALE DI MILANO**Sede legale: 29, Boulevard Haussmann -
75009 Parigi, Franciaoperante tramite la propria filiale di Milano
sita in Via Olona n. 2 - 20123 Milano, Italia
Registro delle imprese: Parigi n. 552120222

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario)

SYNPLE SPV S.r.l. (l'Acquirente) comunica di aver concluso in data 6 luglio 2016 con Société Générale, filiale di Milano (il Cedente) un contratto quadro di cessione (il Contratto Quadro di Cessione) di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale Contratto Quadro di Cessione, il Cedente ha ceduto, e l'Acquirente ha acquistato, pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, indennizzo, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da una porzione pari a Euro 125.000.000,00 della linea di credito erogata a IDEa Fimit SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del risparmio in nome e per conto del fondo di investimento immobiliare alternativo di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali "Ippocrate" (il Debitore) ai sensi di un contratto di finanziamento (il Contratto di Finanziamento) stipulato con il Cedente, che alla data del 6 luglio 2016 rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:

(a) crediti derivanti da, o connessi a, una porzione pari ad Euro 125.000.000,00 di una linea di credito erogata ai sensi del Contratto di Finanziamento;

(b) crediti derivanti da una linea di credito erogata al Debitore il giorno 5 luglio 2016;

(c) crediti la cui valuta sia l'Euro; e

(d) crediti derivanti da una linea di credito la cui data di rimborso non sia successiva al giorno 8 aprile 2021.

L'Acquirente ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti (il Servicer), proceda alla gestione degli incassi delle somme dovute, fermo restando che il Debitore dovrà continuare a versare ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti secondo le modalità previste nel Contratto di Finanziamento.

Eventuali richieste e comunicazioni in merito a tale avviso andranno indirizzate all'Acquirente presso la propria sede legale.

Conegliano, 6 luglio 2016

Synple SPV S.r.l. - L'amministratore unico
Maria Francesca Dalpasso

TX16AAB6639 (A pagamento).

CREDITO EMILIANO S.P.A.

Iscritta al numero 5350 all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede legale: via Emilia San Pietro, 4 - 42100 Reggio Emilia
- Italia

Capitale sociale: Euro 332.392.107 i.v.

Registro delle imprese: Reggio Emilia n. 01806740153

Codice Fiscale: 01806740153

CREDEM CB S.R.L.

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
- Italia

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno n. 04326290261

Codice Fiscale: 04326290261

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato ed integrato (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007)

Credito Emiliano S.p.A. ("CREDEM") comunica che, in data 20 giugno 2016, ha formulato un'offerta di riacquisto (l'"Offerta di Riacquisto") a CREDEM CB S.r.l. (il "Garante") che ha accettato, ai sensi dell'articolo 17 (Riacquisto e Sostituzione degli Attivi Idonei) del contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" concluso tra CREDEM e il Garante in data 29 ottobre 2010 (come di volta in volta modificato, il "Contratto Quadro di Cessione).

Ai sensi dell'Offerta di Riacquisto, il Garante ha ceduto pro soluto e in blocco e CREDEM ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e con efficacia giuridica ed efficacia economica dal 21 giugno 2016 (incluso), ogni e qualsivoglia credito ipotecario derivante da contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo") che alla data del 31 maggio 2016 (inclusa) (la "Data di Cut-off") soddisfaceva il seguente criterio (i "Crediti Ipotecari"):

(i) crediti ipotecari residenziali, il cui rapporto fra l'importo capitale residuo del relativo mutuo ipotecario sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile sia superiore all'80% del valore dell'immobile in base all'ultima perizia tecnica effettuata.



L'elenco dei Crediti acquistati pro soluto da CREDEM (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Cut-off rispettavano il criterio sopra riportato, è (i) disponibile sul sito internet <http://www.credem.it>, (ii) disponibile presso ciascuna filiale di Credem e (iii) depositato presso il Notaio Gianluigi Martini, avente sede in P. le Artioli 9/d - 42046 Reggio (RE) con atto di deposito Repertorio n. 131700 Raccolta n. 24732.

Tutte le attività riguardanti la riscossione e l'incasso dei Crediti Ipotecari saranno di competenza esclusiva di CREDEM. I debitori ceduti dovranno, quindi, pagare a CREDEM ogni somma dovuta in relazione ai Crediti Ipotecari ceduti, nelle forme previste dai relativi contratti di mutuo o in forza di legge o di eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.

I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o aventi causa potranno richiedere ogni ulteriore informazione, presso le pertinenti filiali di CREDEM, negli orari e nei giorni di operatività del sistema bancario italiano.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali")

La cessione dei Crediti da parte del Garante a CREDEM, ai sensi e per gli effetti dell'Offerta di Riacquisto, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, comporta il necessario trasferimento a CREDEM dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti cartacei ed evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili (per la definizione di "dati sensibili", si rimanda all'articolo 4 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).

CREDEM tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, CREDEM tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti ceduti o, per la successiva gestione, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, dei rapporti accessi con CREDEM (ad es.: esecuzione di operazioni, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti e sui rischi ad essi connessi), nonché per l'esecuzione dei contratti sottoscritti. CREDEM, inoltre, tratterà i Dati Personali - il cui conferimento è, pertanto, necessario così come il loro trasferimento a CREDEM stessa - nell'ambito delle attività legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalità strettamente legate all'adempimento di obblighi contrattuali e di legge (ad es. la normativa Antiriciclaggio), regolamenti e della normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla Legge.

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza. Si informa che, fatta salva l'eventuale applicabilità di specifiche normative, tali informazioni saranno conservate per il periodo strettamente necessario al perseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono raccolti e successivamente trattati.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti e dal personale assimilato di CREDEM, che opereranno in qualità di incaricati, e potranno altresì essere comunicati, a titolo esemplificativo, a soggetti e/o società appartenenti o meno al Gruppo CREDEM (aventi sede anche al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono), a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale a CREDEM, a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali nei limiti delle mansioni a loro assegnate.

Le informazioni relative alle operazioni poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate anche agli altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credem, con conseguente trattamento da parte degli stessi, senza la necessità di acquisire uno specifico consenso a tal fine.

Tutti i predetti soggetti utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "titolari", salvo il caso in cui siano stati designati da CREDEM "responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza.

CREDEM non diffonde i Dati Personali a soggetti indeterminati.

L'Informativa completa, unitamente all'elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento nominati e dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, può essere agevolmente e gratuitamente consultato presso tutte le Filiali di CREDEM e sul sito www.credem.it ovvero presso CREDEM, con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4 (Ufficio Segreteria Societaria), 42121 Reggio Emilia, Italia.

Il Codice in materia di protezione dei Dati Personali prevede il diritto di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali propri, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;

2. ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei Dati Personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;


d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di Dati Personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In particolare sarà possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 rivolgendosi direttamente al Responsabile per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003: Responsabile *pro tempore* del Servizio Affari Generali di Credito Emiliano S.p.A., domiciliato in via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia - numero verde 800 273336, e-mail rec@credem.it.

Per ogni informazione o richiesta in relazione al trattamento dei Dati Personali sarà possibile rivolgersi direttamente a:

- Titolare del trattamento: Credito Emiliano S.p.A. con sede in Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia.

- Responsabile per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003: Responsabile *pro tempore* del Servizio Affari Generali di Credito Emiliano S.p.A., domiciliato in via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia - numero verde 800 273336, rec@credem.it.

L'Informativa completa sarà inviata ai clienti interessati dalla cessione alla prima occasione utile.

Credito Emiliano S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giorgio Ferrari

TX16AAB6642 (A pagamento).

FIN.P.O. S.P.A.

Sede legale: strada provinciale Casale - Valenza Km. 0.5 - 15033 Casale Monferrato (AL), Italia

Capitale sociale: 1.500.000 interamente versato

Registro delle imprese: Alessandria 01040380014

R.E.A.: Alessandria 145320

Codice Fiscale: 01040380014

Partita IVA: 01201160064

Avviso di rimborso anticipato agli obbligazionisti

Si rende noto ai portatori delle Obbligazioni prestito emesse con Atto del Notaio Armando Aceto n. rep. 174.501 del 28 aprile 2009, di € 4.000.000,00 (quattro milioni/00) al tasso legale di riferimento, che FIN. P. O. S.p.a., a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2016, procederà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento del prestito obbligazionario, al rimborso integrale anticipato di tutte le Obbligazioni in circolazione.

I portatori delle Obbligazioni potranno presentare la richiesta di rimborso anticipato alla società emittente a far data dal 01 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 (incluso).

Il pagamento avverrà entro tre giorni lavorativi bancari dalla presentazione della richiesta di rimborso anticipato.

Il rimborso integrale anticipato avverrà alla pari.

Nessun onere o spesa accessoria è prevista a carico dei portatori delle Obbligazioni.

Dalla data di rimborso effettivo anticipato i titoli cesseranno di essere fruttiferi.

FIN.P.O. S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giorgio Osta

TX16AAB6665 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.


Sede legale: Galleria del Corso 2 - 20122 Milano

Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (la "legge 130/99") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB") e informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell'art. 3 della legge 130/99, con sede legale in Galleria del Corso 2, 20122 Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.03312560968, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la "Società"), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 13 Luglio 2015 con Compass Banca S.p.A., con sede legale in Milano, Via Caldera 21, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00864530159, Banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, "Compass" o il "Cedente"), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell'articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro) (di seguito, i "Crediti") derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito, i "Contratti di Credito") che alla data del 05 luglio 2016 (la "Data di Valutazione") avevano le seguenti caratteristiche:

1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e che quindi non siano mai stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d'Italia;

2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.);



3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) residenti e domiciliati in Italia;

4) contratti di credito al consumo denominati in euro;

5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito diretto ("SDD") oppure bollettino postale;

6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi sia il rimborso del capitale;

7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano state integralmente e puntualmente pagate;

8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;

9) contratti di credito al consumo il cui Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore del 3%.

10) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;

11) contratti di credito al consumo stipulati da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) tra il 04 gennaio 2016 e il 31 maggio 2016;

12) contratti di credito al consumo stipulati per l'acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 35.431,48 e 43.483,51; ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 20 e 27 (compresi); oppure

contratti di credito al consumo stipulati per l'acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 25.538,18 e 37.454,63; ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 20 e 27 (compresi); oppure

contratti di credito al consumo originati da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) recanti la dicitura "prestito personale" (la quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca S.p.A. come "prestiti personali") il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 5.052,37 e 57.956,15; ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 20 e 27 (compresi); oppure

contratti di credito al consumo stipulati per l'acquisto del bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 26.800,78 e 29.572,77; ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 20 e 27 (compresi);

13) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non sia stato modificato rispetto a quello originariamente concordato, anche a seguito della novazione da parte di Compass di precedenti contratti di credito dalla stessa concessi.

Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:

1) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e con riferimento ai quali una rata del relativo piano di ammortamento non sia stata pagata puntualmente;

2) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;

3) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di Compass o di altre società da questa controllate o a questa collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario Mediobanca;

4) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento;

5) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;

6) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A. .

I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del TUB (così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall'articolo 4 della Legge 130/99.

La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.

La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare"), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ("Codice privacy") ed assolve tale



obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento"), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell'ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:

- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e

- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all'emissione di titoli da parte della Società.

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra elencate e le indicate ulteriori finalità:

- 1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi);
- 2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
- 3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
- 4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
- 5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
- 6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dalla Società;
- 7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.

I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass, operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche

appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare stesso. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del trattamento.

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

Quarzo S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettifica nonché, qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.

I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.

Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso la sede sociale.

Milano, 06 luglio 2016

Per Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto

TX16AAB6669 (A pagamento).

QUARZO S.R.L.

Sede legale: Galleria del Corso 2 - 20122 Milano

Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (la "legge 130/99") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB") e informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell'art. 3 della legge 130/99, con sede legale in Galleria del Corso 2, 20122 Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.03312560968, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, la "Società"), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 08 Febbraio 2016 con Compass Banca S.p.A., con sede legale in Milano, Via Caldera 21, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00864530159, Banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, "Compass" o il "Cedente"), ha acquistato pro soluto ed in



blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell'articolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro) (di seguito, i "Crediti") derivanti dai contratti di credito al consumo stipulati da Compass con i propri clienti (di seguito, i "Contratti di Credito") che alla data del 05 luglio 2016 (la "Data di Valutazione") avevano le seguenti caratteristiche:

1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e che quindi non siano mai stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla normativa emanata dalla Banca d'Italia;

2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.);

3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) residenti e domiciliati in Italia;

4) contratti di credito al consumo denominati in euro;

5) contratti di credito al consumo che prevedano il pagamento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito diretto ("SDD") oppure bollettino postale oppure tramite addebito diretto su carta di credito;

6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qualora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero) sia il rimborso del capitale;

7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano state integralmente e puntualmente pagate;

8) contratti di credito al consumo con almeno una rata scaduta;

9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non preveda più di 120 rate;

10) contratti di credito al consumo stipulati da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) tra il 04 gennaio 2016 e il 31 maggio 2016;

11) contratti di credito al consumo stipulati per l'acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima immatricolazione risale a non oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 46.465,57 e 49.168,42 ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 00 e 19 (compresi); oppure

contratti di credito al consumo stipulati per l'acquisto di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è indicato nel relativo contratto, e il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 29.374,29 e 40.684,18 ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 00 e 19 (compresi); oppure

contratti di credito al consumo originati da Compass Banca

S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) recanti la dicitura "prestito personale" (la quale dicitura indica la classificazione dei contratti di credito al consumo in questione effettuata da Compass Banca S.p.A. come "prestiti personali") il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 4.770,54 e 59.023,43 ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 00 e 19 (compresi); oppure

contratti di credito al consumo stipulati per l'acquisto del bene di consumo indicato nel relativo contratto (e comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale ancora dovuto è compreso tra euro 28.000,00 e 29.874,30 ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 00 e 19 (compresi);

12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammortamento non sia stato modificato rispetto a quello originariamente concordato, anche a seguito della novazione da parte di Compass di precedenti contratti di credito dalla stessa concessi.

Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai criteri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:

1) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) e con riferimento ai quali una rata del relativo piano di ammortamento non sia stata pagata puntualmente;

2) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di Compass S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00;

3) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di Compass o di altre società da questa controllate o a questa collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario Mediobanca;


4) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo piano di ammortamento;

5) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge;

6) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di pagamento aperti presso Compass Banca S.p.A.

7) garantiti dalla (o che comunque prevedano *la*) cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore in favore di Compass.

I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263



del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del TUB (così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall'articolo 4 della Legge 130/99.

La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Compass.

La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare"), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ("Codice privacy") ed assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento"), recante disposizioni circa le modalità con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy e del citato Provvedimento, la Società - in nome e per conto proprio nonché di Compass e degli altri soggetti di seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell'ambito della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:

- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e

- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all'emissione di titoli da parte della Società.

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni momento - a soggetti volti a realizzare le finalità sopra elencate e le indicate ulteriori finalità:

1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi);

2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;

3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;

4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;

5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;

6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dalla Società;

7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.

I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. In particolare, Compass, operando in qualità di servicer per la gestione dei Crediti e del relativo incasso, tratterà i dati in qualità di Responsabile del trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare stesso. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del trattamento.

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.

Quarzo S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.

I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati Personali.

Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a Quarzo S.r.l. presso la sede sociale.

Milano, 06 luglio 2016

Per Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto

TX16AAB6670 (A pagamento).



BANCO DI BRESCIA S.P.A.

Iscritta al n. 5393 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Corso Martiri della Libertà, 13
– 25122 Brescia, Italia

Registro delle imprese: Brescia 03480180177
Codice Fiscale: 03480180177

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 09508210961
Codice Fiscale: 09508210961

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007).

Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, UBI SPV Group 2016 S.r.l (il "Cessionario") ha concluso in data 30 giugno 2016 con Banco di Brescia S.p.A. (il "Cedente" o "BdB"), un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BdB"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BdB, il Cedente (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari residenziali e (ii) potrà cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da BdB, ulteriori crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali alle condizioni e termini ivi previsti.

Nell'ambito del programma di cessione sopra indicato, il Cessionario comunica di aver acquistato pro soluto da BdB, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BdB, con efficacia giuridica dal 30 giugno 2016 e con efficacia economica dal 13 giugno 2016 (inclusa), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 31 marzo 2016 (incluso) (la "Data di Individuazione") (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo) soddisfacevano i seguenti criteri:

1. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo;

2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili residenziali siti sul territorio della Repubblica italiana;

4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

5. che non siano classificati come "attività finanziarie deteriorate", ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008;

6. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da più di 90 giorni dalla relativa data di pagamento;

7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o con rate costanti;

8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado;

9. il cui debitore è una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, così come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 ("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditi, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria include le persone che svolgono attività artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici") (tale categoria include le famiglie che svolgono attività diverse dalle attività artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), fermo restando che i Debitori che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa;

10. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficino di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;


11. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;

12. che siano disciplinati dalla legge italiana;

13. che siano denominati in Euro;

14. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di Individuazione;

15. che prevedano modalità di pagamento con ordine di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID o SSD);



(i) il cui importo capitale residuo del relativo Mutuo non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;

(ii) il cui importo originario del Mutuo come erogato non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;

16. che prevedano il pagamento di rate mensili, bimensili, trimestrali o semestrali;

17. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente;

18. i cui Contratti di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti da essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del Debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto;

19. le cui rate non sono destinate al rimborso di uno o più finanziamenti preesistenti, rispetto al Contratto di Mutuo, concessi allo stesso debitore;

20. il cui rimborso non sia garantito da garanzie personali rilasciate dal garante in favore del Cedente per l'adempimento sia delle obbligazioni nascenti dal relativo Contratto di Mutuo, sia di ulteriori obbligazioni assunte dal Debitore nei confronti del Cedente (c.d. garanzie omnibus);

21. che non siano garantiti da garanzia ipotecaria prestata anche a garanzia del rimborso di altri finanziamenti i cui crediti non rispettano i presenti criteri e pertanto non sono oggetto di cessione da parte del Cedente;

22. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola componente interesse (c.d. interest-only);

23. che derivino da Contratti di Mutuo il cui profilo di ammortamento non preveda una maxi-rata finale (cosiddetti finanziamenti "balloon");

24. in relazione ai quali non è stato promosso o risulta pendente alcun procedimento giudiziale o procedimento di mediazione o conciliazione ivi inclusi i procedimenti di mediazione disciplinati dal D.Lgs. n. 28/2010, procedimenti di negoziazione assistita regolati dal D.L. n. 132/2014, e i procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario;

25. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille/00) e non superiore a Euro 3.100.000 (tremilioncentomila/00);

26. in relazione ai quali il Cedente non abbia concesso una sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate dovute ovvero non abbia posticipato l'esigibilità delle stesse a fronte della concessione della proroga della scadenze delle rate medesime;

27. che derivino da Contratti di Mutuo che non prevedono la facoltà per il debitore di compensare gli interessi maturati in relazione al Credito e interessi dovuti dal Cedente in relazione agli eventuali depositi aperti dal debitore presso lo stesso Cedente (c.d. contratti di mutuo "twin").

28. che siano stati erogati entro il 30 settembre 2015 per i crediti fondiari ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, e il 20 marzo 2016 per i crediti non fondiari;

29. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva al 30 giugno 2017 e non sia successiva al 31 dicembre 2061;

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

A. abbiano i seguenti codice contratto: 4001001849, 4001070722, 4001006487

B. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da BdB;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per BdB di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BdB abbia ottenuto tale consenso;

7) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;

11) che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone fisiche cointestatarie;

12) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);



13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 31 dicembre 2015;

15) che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

16) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore entro il 31 marzo 2016;

17) la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

18) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

19) garantiti da ipoteca di primo grado;

20) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari);

21) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto B, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia superiore ad Euro 50.000,00;

b. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;

c. (a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00.

d. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica;

e. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i criteri richiamati nella presente punto B., garantisce anche ulteriori crediti che non rispettano uno o più criteri sopra indicati;

C. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono alternativamente: (I) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (II) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da BdB;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;


6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per BdBdi cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BdB abbia ottenuto tale consenso;

7) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione).



zione, dipendenti di società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a più persone fisiche cointestatari;

11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

12) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015;

13) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

14) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

15) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

16) garantiti da ipoteca di primo grado;

17) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto C, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane per i quali sia prevista una specifica periodicità di ammortamento o per i quali il pagamento della quota capitale sia previsto per tutte le scadenze;

b. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5;

c. che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia;

d. la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;


e. che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Società o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica italiana, Enti privati con personalità giuridica non aventi finalità di lucro;

f. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Individuazione rispettavano i crediti cumulativi sopra elencati, è disponibile presso (i) il seguente sito internet <http://www.ubibanca.com/bancodibrescia>; (ii) presso la sede di Banco di Brescia S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede in Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. 4630 Raccolta n. 2232.

Il Cessionario ha conferito incarico a Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi della Legge 130 affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute da Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua volta demandato a BdB lo svolgimento delle suddette attività. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare a BdB ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso del Cessionario sono stati raccolti presso BdB. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda il Cessionario, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.p.A., per finalità connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di titoli e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI SPV Group 2016 S.r.l. Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri della Libertà, 13, 25122 Brescia, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia.



Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi.

I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI SPV Group 2016 S.r.l Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri della Libertà, 13, 25122 Brescia, Italia.

L'informativa completa sarà inviata ai clienti interessati dalla cessione alla prima occasione utile.

Milano, 5 luglio 2016

UBI SPV Group 2016 S.r.l. - Un consigliere
dott. Andrea Di Cola

TX16AAB6677 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.

Iscritta al numero 301 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Don A. Battistoni, 4 - 60035
Jesi (AN), Italia

Registro delle imprese: Ancona 00078240421
Codice Fiscale: 00078240421

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 09508210961
Codice Fiscale: 09508210961

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007)

Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, UBI SPV Group 2016 S.r.l (il "Cessionario") ha concluso in data 30 giugno 2016 con Banca Popolare di Ancona S.p.A. (il "Cedente" o "BPA"), un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro

di Cessione BPA"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, il Cedente (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari residenziali e (ii) potrà cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da BPA, ulteriori crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali alle condizioni e termini ivi previsti.

Nell'ambito del programma di cessione sopra indicato, il Cessionario comunica di aver acquistato pro soluto da BPA, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, con efficacia giuridica dal 30 giugno 2016 e con efficacia economica dal 13 giugno 2016 (inclusa), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 31 marzo 2016 (incluso) (la "Data di Individuazione") (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo) soddisfacevano i seguenti criteri:

1. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo;

2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili residenziali siti sul territorio della Repubblica italiana;

4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

5. che non siano classificati come "attività finanziarie deteriorate", ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008;

6. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da più di 90 giorni dalla relativa data di pagamento;

7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o con rate costanti;

8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado;

9. il cui debitore è una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, così come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 ("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditi, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria include le persone che svolgono attività artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici") (tale categoria include le famiglie che svolgono attività diverse dalle attività artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), fermo restando che i Debitori che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa;



10. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficino di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;

11. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;

12. che siano disciplinati dalla legge italiana;

13. che siano denominati in Euro;

14. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di Individuazione;

15. che prevedano modalità di pagamento con ordine di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID o SSD);

(i) il cui importo capitale residuo del relativo Mutuo non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;

(ii) il cui importo originario del Mutuo come erogato non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;

16. che prevedano il pagamento di rate mensili, bimensili, trimestrali o semestrali;

17. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente;

18. i cui Contratti di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti da essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del Debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto;

19. le cui rate non sono destinate al rimborso di uno o più finanziamenti preesistenti, rispetto al Contratto di Mutuo, concessi allo stesso debitore;

20. il cui rimborso non sia garantito da garanzie personali rilasciate dal garante in favore del Cedente per l'adempimento sia delle obbligazioni nascenti dal relativo Contratto di Mutuo, sia di ulteriori obbligazioni assunte dal Debitore nei confronti del Cedente (c.d. garanzie omnibus);

21. che non siano garantiti da garanzia ipotecaria prestata anche a garanzia del rimborso di altri finanziamenti i cui crediti non rispettano i presenti criteri e pertanto non sono oggetto di cessione da parte del Cedente;

22. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola componente interesse (c.d. interest-only);

23. che derivino da Contratti di Mutuo il cui profilo di ammortamento non preveda una maxi-rata finale (cosiddetti finanziamenti "balloon");

24. in relazione ai quali non è stato promosso o risulta pendente alcun procedimento giudiziale o procedimento di mediazione o conciliazione ivi inclusi i procedimenti di mediazione disciplinati dal D.Lgs. n. 28/2010, procedimenti di negoziazione assistita regolati dal D.L. n. 132/2014, e i procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario;

25. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille/00) e non superiore a Euro 3.100.000 (tremilionicentomila/00);

26. in relazione ai quali il Cedente non abbia concesso una sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate dovute ovvero non abbia posticipato l'esigibilità delle stesse a fronte della concessione della proroga della scadenze delle rate medesime;

27. che derivino da Contratti di Mutuo che non prevedono la facoltà per il debitore di compensare gli interessi maturati in relazione al Credito e interessi dovuti dal Cedente in relazione agli eventuali depositi aperti dal debitore presso lo stesso Cedente (c.d. contratti di mutuo "twin").

28. che siano stati erogati entro il 30 settembre 2015 per i crediti fondiari ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, e il 20 marzo 2016 per i crediti non fondiari;

29. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva al 30 giugno 2017 e non sia successiva al 31 dicembre 2061;

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

A. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:


1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da BPA;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;



6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per BPA di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BPA abbia ottenuto tale consenso;

7) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;

11) che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone fisiche cointestatarie;

12) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 31 dicembre 2015;

15) che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

16) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore entro il 31 marzo 2016;

17) la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

18) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

19) garantiti da ipoteca di primo grado;

20) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari);

21) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto A, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia superiore ad Euro 50.000,00;

b. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;

c. (a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00.

d. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica;

e. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i criteri richiamati nella presente punto A, garantisce anche ulteriori crediti che non rispettano uno o più criteri sopra indicati;

B. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono alternativamente: (I) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (II) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile;



2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da BPA;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per BPA di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BPA abbia ottenuto tale consenso;

7) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a più persone fisiche cointestatarie;

11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

12) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015;

13) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

14) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

15) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

16) garantiti da ipoteca di primo grado;

17) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto B, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenente al gruppo

bancario Unione di Banche Italiane per i quali sia prevista una specifica periodicità di ammortamento o per i quali il pagamento della quota capitale sia previsto per tutte le scadenze;

b. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5;

c. che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia;

d. la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

e. che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Società o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica italiana, Enti privati con personalità giuridica non aventi finalità di lucro;

f. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Individuazione rispettavano i crediti cumulativi sopra elencati, è disponibile presso (i) il seguente sito internet <http://www.ubibanca.com/bpa>; (ii) presso la sede di Banca Popolare di Ancona S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede in Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. 4630 Raccolta n. 2232.

Il Cessionario ha conferito incarico a Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi della Legge 130 affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua volta demandato a BPA lo svolgimento delle suddette attività. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare a BPA ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso del Cessionario sono stati raccolti presso BPA. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda il Cessionario, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al



recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.p.A., per finalità connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di titoli e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI SPV Group 2016 S.r.l Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don A. Battistoni, 4, 60035 Jesi (AN), Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia.

Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi.

I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI SPV Group 2016 S.r.l Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don A. Battistoni, 4, 60035 Jesi (AN), Italia.

L'informativa completa sarà inviata ai clienti interessati dalla cessione alla prima occasione utile.

Milano, 5 luglio 2016

UBI SPV Group 2016 S.r.l. - Consigliere
dott. Andrea Di Cola

TX16AAB6678 (A pagamento).

BANCA CARIME S.P.A.

Iscritta al numero 5562 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: viale Crati - 87100 Cosenza, Italia
Registro delle imprese: Cosenza 13336590156
Codice Fiscale: 13336590156

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09508210961
Codice Fiscale: 09508210961

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007).

Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, UBI SPV Group 2016 S.r.l (il "Cessionario") ha concluso in data 30 giugno 2016 con Banca Carime S.p.A. (il "Cedente" o "CARIME"), un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione CARIME"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione CARIME, il Cedente (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari residenziali e (ii) potrà cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da CARIME, ulteriori crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali alle condizioni e termini ivi previsti.

Nell'ambito del programma di cessione sopra indicato, il Cessionario comunica di aver acquistato pro soluto da CARIME, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione CARIME, con efficacia giuridica dal 30 giugno 2016 e con efficacia economica dal 13 giugno 2016 (inclusa), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 31 marzo 2016 (incluso) (la "Data di Individuazione") (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo) soddisfacevano i seguenti criteri:



1. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo;

2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili residenziali siti sul territorio della Repubblica italiana;

4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

5. che non siano classificati come "attività finanziarie deteriorate", ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008;

6. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da più di 90 giorni dalla relativa data di pagamento;

7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o con rate costanti;

8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado;

9. il cui debitore è una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, così come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 ("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditi, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria include le persone che svolgono attività artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici") (tale categoria include le famiglie che svolgono attività diverse dalle attività artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), fermo restando che i Debitori che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa;

10. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficino di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;

11. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;

12. che siano disciplinati dalla legge italiana;

13. che siano denominati in Euro;

14. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di Individuazione;

15. che prevedano modalità di pagamento con ordine di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID o SSD);

(i) il cui importo capitale residuo del relativo Mutuo non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;

(ii) il cui importo originario del Mutuo come erogato non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;

16. che prevedano il pagamento di rate mensili, bimensili, trimestrali o semestrali;

17. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente;

18. i cui Contratti di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti da essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del Debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto;

19. le cui rate non sono destinate al rimborso di uno o più finanziamenti preesistenti, rispetto al Contratto di Mutuo, concessi allo stesso debitore;

20. il cui rimborso non sia garantito da garanzie personali rilasciate dal garante in favore del Cedente per l'adempimento sia delle obbligazioni nascenti dal relativo Contratto di Mutuo, sia di ulteriori obbligazioni assunte dal Debitore nei confronti del Cedente (c.d. garanzie omnibus);

21. che non siano garantiti da garanzia ipotecaria prestata anche a garanzia del rimborso di altri finanziamenti i cui crediti non rispettano i presenti criteri e pertanto non sono oggetto di cessione da parte del Cedente;

22. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola componente interesse (c.d. interest-only);

23. che derivino da Contratti di Mutuo il cui profilo di ammortamento non preveda una maxi-rata finale (cosiddetti finanziamenti "balloon");

24. in relazione ai quali non è stato promosso o risulta pendente alcun procedimento giudiziale o procedimento di mediazione o conciliazione ivi inclusi i procedimenti di mediazione disciplinati dal D.Lgs. n. 28/2010, procedimenti di negoziazione assistita regolati dal D.L. n. 132/2014, e i procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario;

25. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille/00) e non superiore a Euro 3.100.000 (tremilionicentomila/00);

26. in relazione ai quali il Cedente non abbia concesso una sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate dovute ovvero non abbia posticipato l'esigibilità delle stesse a fronte della concessione della proroga della scadenze delle rate medesime;

27. che derivino da Contratti di Mutuo che non prevedono la facoltà per il debitore di compensare gli interessi maturati in relazione al Credito e interessi dovuti dal Cedente in relazione agli eventuali depositi aperti dal debitore presso lo stesso Cedente (c.d. contratti di mutuo "twin").



28. che siano stati erogati entro il 30 settembre 2015 per i crediti fondiari ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, e il 20 marzo 2016 per i crediti non fondiari;

29. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva al 30 giugno 2017 e non sia successiva al 31 dicembre 2061;

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

A. abbiano i seguenti codice contratto: 4000108518, 4000111708, 4000112454

B. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da CARIME;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per CARIME di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e CARIME abbia ottenuto tale consenso;

7) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;

11) che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone fisiche cointestatarie;

12) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 31 dicembre 2015;

15) che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

16) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore entro il 31 marzo 2016;

17) la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

18) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

19) garantiti da ipoteca di primo grado;

20) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari);


21) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto B, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia superiore ad Euro 50.000,00;

b. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;

c. (a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00.

d. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica;



e. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i criteri richiamati nella presente punto B., garantisce anche ulteriori crediti che non rispettano uno o più criteri sopra indicati;

C. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono alternativamente: (I) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (II) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da CARIME;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per CARIME di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e CARIME abbia ottenuto tale consenso;

7) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione,

dipendenti di società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a più persone fisiche cointestatari;

11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

12) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015;

13) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

14) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

15) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

16) garantiti da ipoteca di primo grado;

17) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto C, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane per i quali sia prevista una specifica periodicità di ammortamento o per i quali il pagamento della quota capitale sia previsto per tutte le scadenze;

b. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5;


c. che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia;

d. la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

e. che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Società o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica italiana, Enti privati con personalità giuridica non aventi finalità di lucro;

f. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Individuazione rispettavano i crediti cumulativi sopra elencati, è disponibile presso (i) il seguente sito internet <http://www.ubibanca.com/carime>; (ii) presso la sede di Banca Carime S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede in Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. 4630 Raccolta n. 2232.



Il Cessionario ha conferito incarico a Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi della Legge 130 affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua volta demandato a CARIME lo svolgimento delle suddette attività. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare a CARIME ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso del Cessionario sono stati raccolti presso CARIME. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda il Cessionario, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.p.A., per finalità connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di titoli e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI SPV Group 2016 S.r.l. Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Banca Carime S.p.A., Viale Crati, 87100 Cosenza, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia.

Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettifica nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi.

I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI SPV Group 2016 S.r.l. Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia; Banca Carime S.p.A., Viale Crati, 87100 Cosenza, Italia.

L'informativa completa sarà inviata ai clienti interessati dalla cessione alla prima occasione utile.

Milano, 5 luglio 2016

UBI SPV Group 2016 S.r.l. - Un consigliere
dott. Andrea Di Cola

TX16AAB6679 (A pagamento).

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

Iscritta al n. 5678 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: piazza Vittorio Veneto, 8 -
24122 Bergamo, Italia

Registro delle imprese: Bergamo 03053920165
Codice Fiscale: 03053920165


UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09508210961
Codice Fiscale: 09508210961

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007).

Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, UBI SPV Group 2016 S.r.l. (il "Cessionario") ha concluso in data 30 giugno 2016 con Unione di Banche Italiane S.p.A. il "Cedente" o "UBI") un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di



Cessione UBI"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBI, il Cedente (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari residenziali e (ii) potrà cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da UBI, ulteriori crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali alle condizioni e termini ivi previsti.

Nell'ambito del programma di cessione sopra indicato, il Cessionario comunica di aver acquistato pro soluto da UBI, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBI, con efficacia giuridica dal 30 giugno 2016 e con efficacia economica dal 13 giugno 2016 (inclusa), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 31 marzo 2016 (incluso) (la "Data di Individuazione") (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo) soddisfacevano i seguenti criteri:

1. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo;
2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili residenziali siti sul territorio della Repubblica italiana;
4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
5. che non siano classificati come "attività finanziarie deteriorate", ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008;
6. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da più di 90 giorni dalla relativa data di pagamento;
7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o con rate costanti;
8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado;
9. il cui debitore è una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, così come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 ("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditi, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria include le persone che svolgono attività artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici") (tale categoria include le famiglie che svolgono attività diverse dalle attività artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), fermo restando che i Debitori che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa;

10. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficino di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;

11. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;

12. che siano disciplinati dalla legge italiana;

13. che siano denominati in Euro;

14. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di Individuazione;

15. che prevedano modalità di pagamento con ordine di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID o SSD);

16. il cui importo capitale residuo del relativo Mutuo non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;

17. il cui importo originario del Mutuo come erogato non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;

18. che prevedano il pagamento di rate mensili, bimensili, trimestrali o semestrali;

19. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente;

20. i cui Contratti di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti da essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del Debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto;

21. le cui rate non sono destinate al rimborso di uno o più finanziamenti preesistenti, rispetto al Contratto di Mutuo, concessi allo stesso debitore;

22. il cui rimborso non sia garantito da garanzie personali rilasciate dal garante in favore del Cedente per l'adempimento sia delle obbligazioni nascenti dal relativo Contratto di Mutuo, sia di ulteriori obbligazioni assunte dal Debitore nei confronti del Cedente (c.d. garanzie omnibus);

23. che non siano garantiti da garanzia ipotecaria prestata anche a garanzia del rimborso di altri finanziamenti i cui crediti non rispettano i presenti criteri e pertanto non sono oggetto di cessione da parte del Cedente;

24. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola componente interesse (c.d. interest-only);

25. che derivino da Contratti di Mutuo il cui profilo di ammortamento non preveda una maxi-rata finale (cosiddetti finanziamenti "balloon");

26. in relazione ai quali non è stato promosso o risulta pendente alcun procedimento giudiziale o procedimento di mediazione o conciliazione ivi inclusi i procedimenti di mediazione disciplinati dal D.Lgs. n. 28/2010, procedi-



menti di negoziazione assistita regolati dal D.L. n. 132/2014, e i procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario;

27. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille/00) e non superiore a Euro 3.100.000 (tremilionicentomila/00);

28. in relazione ai quali il Cedente non abbia concesso una sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate dovute ovvero non abbia posticipato l'esigibilità delle stesse a fronte della concessione della proroga della scadenze delle rate medesime;

29. che derivino da Contratti di Mutuo che non prevedono la facoltà per il debitore di compensare gli interessi maturati in relazione al Credito e interessi dovuti dal Cedente in relazione agli eventuali depositi aperti dal debitore presso lo stesso Cedente (c.d. contratti di mutuo "twin").

30. che siano stati erogati entro il 30 settembre 2015 per i crediti fondiari ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, e il 20 marzo 2016 per i crediti non fondiari;

31. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva al 30 giugno 2017 e non sia successiva al 31 dicembre 2061;

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

A. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da UBI;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per UBI di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e UBI abbia ottenuto tale consenso;

7) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;

11) che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone fisiche cointestatarie;

12) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 31 dicembre 2015;

15) che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

16) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore entro il 31 marzo 2016;

17) la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

18) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;


19) garantiti da ipoteca di primo grado;

20) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari);

21) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto A, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia superiore ad Euro 50.000,00;

b. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;



c. (a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00.

d. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica;

e. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i criteri richiamati nella presente punto A, garantisce anche ulteriori crediti che non rispettano uno o più criteri sopra indicati;

B. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono alternativamente: (I) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (II) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da UBI;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per UBIdi cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e UBI abbia ottenuto tale consenso;

7) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a più persone fisiche cointestatari;

11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

12) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015;

13) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

14) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

15) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

16) garantiti da ipoteca di primo grado;

17) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto B, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane per i quali sia prevista una specifica periodicità di ammortamento o per i quali il pagamento della quota capitale sia previsto per tutte le scadenze;

b. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5;

c. che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia;

d. la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

e. che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Società o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica italiana, Enti privati con personalità giuridica non aventi finalità di lucro;

f. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Individuazione rispettavano i crediti cumulativi sopra elencati, è disponibile presso (i) il seguente sito internet <http://www.ubibanca.it>; (ii) presso la sede di Unione di Banche Italiane S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede in Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. 4630 Raccolta n. 2232.



Il Cessionario ha conferito incarico a Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi della Legge 130 affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare a UBI ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso del Cessionario sono stati raccolti presso UBI. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda il Cessionario, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito e per finalità connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di titoli e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI SPV Group 2016 S.r.l. Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia.

Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi.

I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI SPV Group 2016 S.r.l. Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia.

L'informativa completa sarà inviata ai clienti interessati dalla cessione alla prima occasione utile.

Milano, 5 luglio 2016

UBI SPV Group 2016 S.r.l. - Un consigliere
dott. Andrea Di Cola

TX16AAB6680 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.

Iscritta al numero 5561 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: piazza Vittorio Veneto, 8 –
24122 Bergamo, Italia

Registro delle imprese: Bergamo 03034840169
Codice Fiscale: 03034840169


UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09508210961
Codice Fiscale: 09508210961

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007)

Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, UBI SPV Group 2016 S.r.l. (il "Cessionario") ha concluso in data 30 giugno 2016 con Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (il "Cedente" o "BPB"), un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BPB"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, il Cedente (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari residenziali e (ii) potrà cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da BPB, ulteriori crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali alle condizioni e termini ivi previsti.




Nell'ambito del programma di cessione sopra indicato, il Cessionario comunica di aver acquistato pro soluto da BPB, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, con efficacia giuridica dal 30 giugno 2016 e con efficacia economica dal 13 giugno 2016 (inclusa), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 31 marzo 2016 (incluso) (la "Data di Individuazione") (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo) soddisfacevano i seguenti criteri:

1. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo;
2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili residenziali siti sul territorio della Repubblica italiana;
4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
5. che non siano classificati come "attività finanziarie deteriorate", ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008;
6. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da più di 90 giorni dalla relativa data di pagamento;
7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o con rate costanti;
8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado;
9. il cui debitore è una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, così come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 ("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditi, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria include le persone che svolgono attività artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici") (tale categoria include le famiglie che svolgono attività diverse dalle attività artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), fermo restando che i Debitori che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa;
10. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficino di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"),

contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;

11. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
12. che siano disciplinati dalla legge italiana;
13. che siano denominati in Euro;
14. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di Individuazione;
15. che prevedano modalità di pagamento con ordine di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID o SSD);
 - (i) il cui importo capitale residuo del relativo Mutuo non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (ii) il cui importo originario del Mutuo come erogato non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;
16. che prevedano il pagamento di rate mensili, bimensili, trimestrali o semestrali;
17. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente;
18. i cui Contratti di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti da essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del Debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto;
19. le cui rate non sono destinate al rimborso di uno o più finanziamenti preesistenti, rispetto al Contratto di Mutuo, concessi allo stesso debitore;
20. il cui rimborso non sia garantito da garanzie personali rilasciate dal garante in favore del Cedente per l'adempimento sia delle obbligazioni nascenti dal relativo Contratto di Mutuo, sia di ulteriori obbligazioni assunte dal Debitore nei confronti del Cedente (c.d. garanzie omnibus);
21. che non siano garantiti da garanzia ipotecaria prestata anche a garanzia del rimborso di altri finanziamenti i cui crediti non rispettano i presenti criteri e pertanto non sono oggetto di cessione da parte del Cedente;
22. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola componente interesse (c.d. interest-only);
23. che derivino da Contratti di Mutuo il cui profilo di ammortamento non preveda una maxi-rata finale (cosiddetti finanziamenti "balloon");
24. in relazione ai quali non è stato promosso o risulta pendente alcun procedimento giudiziale o procedimento di mediazione o conciliazione ivi inclusi i procedimenti di mediazione disciplinati dal D.Lgs. n. 28/2010, procedimenti di negoziazione assistita regolati dal D.L. n. 132/2014, e i procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario;



25. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille/00) e non superiore a Euro 3.100.000 (tremilionicentomila/00);

26. in relazione ai quali il Cedente non abbia concesso una sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate dovute ovvero non abbia posticipato l'esigibilità delle stesse a fronte della concessione della proroga della scadenze delle rate medesime;

27. che derivino da Contratti di Mutuo che non prevedono la facoltà per il debitore di compensare gli interessi maturati in relazione al Credito e interessi dovuti dal Cedente in relazione agli eventuali depositi aperti dal debitore presso lo stesso Cedente (c.d. contratti di mutuo "twin").

28. che siano stati erogati entro il 30 settembre 2015 per i crediti fondiari ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, e il 20 marzo 2016 per i crediti non fondiari;

29. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva al 30 giugno 2017 e non sia successiva al 31 dicembre 2016;

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

A. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da BPB;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per BPB di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BPB abbia ottenuto tale consenso;

7) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;

11) che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone fisiche cointestatarie;

12) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 31 dicembre 2015;

15) che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

16) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore entro il 31 marzo 2016;

17) la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

18) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

19) garantiti da ipoteca di primo grado;

20) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari);

21) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto A, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia superiore ad Euro 50.000,00;

b. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;



c. (a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00.

d. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica;

e. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i criteri richiamati nella presente punto A, garantisce anche ulteriori crediti che non rispettano uno o più criteri sopra indicati;

B. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono alternativamente: (I) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (II) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da BPB;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per BPB di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BPB abbia ottenuto tale consenso;

7) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a più persone fisiche coestatarie;

11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

12) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015;

13) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

14) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

15) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

16) garantiti da ipoteca di primo grado;

17) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto B, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane per i quali sia prevista una specifica periodicità di ammortamento o per i quali il pagamento della quota capitale sia previsto per tutte le scadenze;

b. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5;


c. che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia;

d. la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

e. che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Società o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica italiana, Enti privati con personalità giuridica non aventi finalità di lucro;

f. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Individuazione rispettavano i crediti cumulativi sopra elencati, è disponibile presso (i) il seguente sito internet <http://www.ubibanca.com/bpb>; (ii) presso la sede di Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede in Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. 4630 Raccolta n. 2232.



Il Cessionario ha conferito incarico a Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi della Legge 130 affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua volta demandato a BPB lo svolgimento delle suddette attività. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare a BPB ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso del Cessionario sono stati raccolti presso BPB. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda il Cessionario, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.p.A., per finalità connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di titoli e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI SPV Group 2016 S.r.l Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8 – 24122 Bergamo, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia.

Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere

l'origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi.

I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI SPV Group 2016 S.r.l Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia; Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8 – 24122 Bergamo, Italia.

L'informativa completa sarà inviata ai clienti interessati dalla cessione alla prima occasione utile.

Milano, 5 luglio 2016

UBI SPV Group 2016 S.r.l. - Il consigliere
dott. Andrea Di Cola

TX16AAB6682 (A pagamento).

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.

Iscritta al numero 5560 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Monte di Pietà, 7 - 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano 03910420961
Codice Fiscale: 03910420961


UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09508210961
Codice Fiscale: 09508210961

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007)

Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, UBI SPV Group 2016 S.r.l (il "Cessionario") ha concluso in data 30 giugno 2016 con Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (il "Cedente" o "BPCI"), un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BPCI"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPCI, il Cedente (i) ha ceduto



pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari residenziali e (ii) potrà cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da BPCI, ulteriori crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali alle condizioni e termini ivi previsti.

Nell'ambito del programma di cessione sopra indicato, il Cessionario comunica di aver acquistato pro soluto da BPCI, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPCI, con efficacia giuridica dal 30 giugno 2016 e con efficacia economica dall'13 giugno 2016 (inclusa), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 31 marzo 2016 (incluso) (la "Data di Individuazione") (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo) soddisfacevano i seguenti criteri:

1. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo;

2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili residenziali siti sul territorio della Repubblica italiana;

4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

5. che non siano classificati come "attività finanziarie deteriorate", ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008;

6. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da più di 90 giorni dalla relativa data di pagamento;

7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o con rate costanti;

8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado;

9. il cui debitore è una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, così come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 ("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditi, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria include le persone che svolgono attività artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici") (tale categoria include le famiglie che svolgono attività diverse dalle attività artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), fermo restando che i Debitori che rientrano nelle categorie

SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa;

10. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficiano di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;

11. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;

12. che siano disciplinati dalla legge italiana;

13. che siano denominati in Euro;

14. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di Individuazione;

15. che prevedano modalità di pagamento con ordine di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID o SSD);

(i) il cui importo capitale residuo del relativo Mutuo non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;

(ii) il cui importo originario del Mutuo come erogato non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;

16. che prevedano il pagamento di rate mensili, bimensili, trimestrali o semestrali;

17. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente;

18. i cui Contratti di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti da essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del Debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto;


19. le cui rate non sono destinate al rimborso di uno o più finanziamenti preesistenti, rispetto al Contratto di Mutuo, concessi allo stesso debitore;

20. il cui rimborso non sia garantito da garanzie personali rilasciate dal garante in favore del Cedente per l'adempimento sia delle obbligazioni nascenti dal relativo Contratto di Mutuo, sia di ulteriori obbligazioni assunte dal Debitore nei confronti del Cedente (c.d. garanzie omnibus);

21. che non siano garantiti da garanzia ipotecaria prestata anche a garanzia del rimborso di altri finanziamenti i cui crediti non rispettano i presenti criteri e pertanto non sono oggetto di cessione da parte del Cedente;

22. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola componente interesse (c.d. interest-only);

23. che derivino da Contratti di Mutuo il cui profilo di ammortamento non preveda una maxi-rata finale (cosiddetti finanziamenti "balloon");



24. in relazione ai quali non è stato promosso o risulta pendente alcun procedimento giudiziale o procedimento di mediazione o conciliazione ivi inclusi i procedimenti di mediazione disciplinati dal D.Lgs. n. 28/2010, procedimenti di negoziazione assistita regolati dal D.L. n. 132/2014, e i procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario;

25. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille/00) e non superiore a Euro 3.100.000 (tremilionicentomila/00);

26. in relazione ai quali il Cedente non abbia concesso una sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate dovute ovvero non abbia posticipato l'esigibilità delle stesse a fronte della concessione della proroga della scadenze delle rate medesime;

27. che derivino da Contratti di Mutuo che non prevedono la facoltà per il debitore di compensare gli interessi maturati in relazione al Credito e interessi dovuti dal Cedente in relazione agli eventuali depositi aperti dal debitore presso lo stesso Cedente (c.d. contratti di mutuo "twin").

28. che siano stati erogati entro il 30 settembre 2015 per i crediti fondiari ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, e il 20 marzo 2016 per i crediti non fondiari;

29. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva al 30 giugno 2017 e non sia successiva al 31 dicembre 2061;

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

A. abbiano i seguenti codice contratto: 4179070;

B. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del

Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da BPCI;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per BPCI di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BPCI abbia ottenuto tale consenso;

7) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;

11) che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone fisiche cointestatari;

12) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 31 dicembre 2015;

15) che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

16) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore entro il 31 marzo 2016;

17) la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

18) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

19) garantiti da ipoteca di primo grado;

20) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari);

21) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto B, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:



a. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia superiore ad Euro 50.000,00;

b. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;

c. (a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00.

d. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica;

e. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i criteri richiamati nella presente punto B., garantisce anche ulteriori crediti che non rispettano uno o più criteri sopra indicati;

C. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono alternativamente: (I) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale

il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da BPCI;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per BPCI di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BPCI abbia ottenuto tale consenso;

7) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che sono stati concessi a una persona fisica (includere persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a più persone fisiche cointestatari;

11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

12) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015;

13) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;


14) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

15) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

16) garantiti da ipoteca di primo grado;

17) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto C, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenente al



gruppo bancario Unione di Banche Italiane per i quali sia prevista una specifica periodicità di ammortamento o per i quali il pagamento della quota capitale sia previsto per tutte le scadenze;

b. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5;

c. che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia;

d. la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

e. che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Società o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica italiana, Enti privati con personalità giuridica non aventi finalità di lucro;

f. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Individuazione rispettavano i crediti cumulativi sopra elencati, è disponibile presso (i) il seguente sito internet <http://www.ubibanca.com/bpci>; (ii) presso la sede di Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede in Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. 4630 Raccolta n. 2232.

Il Cessionario ha conferito incarico a Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi della Legge 130 affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua volta demandato a BPCI lo svolgimento delle suddette attività. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare a BPCI ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso del Cessionario sono stati raccolti presso BPCI. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda il Cessionario, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi

di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.p.A., per finalità connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di titoli e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI SPV Group 2016 S.r.l. Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via Monte di Pietà, 7, 20121 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia.

Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi.


I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI SPV Group 2016 S.r.l. Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia; Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Via Monte di Pietà, 7, 20121 Milano, Italia.

L'informativa completa sarà inviata ai clienti interessati dalla cessione alla prima occasione utile.

Milano, 5 luglio 2016

UBI SPV Group 2016 S.r.l. - Consigliere
dott. Andrea Di Cola

TX16AAB6683 (A pagamento).



BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

Iscritta al n. 5240.70 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Roma, 13 - 12100 Cuneo, Italia

Registro delle imprese: Cuneo 01127760047

Codice Fiscale: 01127760047

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.

Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 09508210961

Codice Fiscale: 09508210961

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007)

Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, UBI SPV Group 2016 S.r.l (il "Cessionario") ha concluso in data 30 giugno 2016 con Banca Regionale Europea S.p.A. il ("Cedente" o "BRE"), un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BRE"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, il Cedente (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari residenziali e (ii) potrà cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da BRE, ulteriori crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali alle condizioni e termini ivi previsti.

Nell'ambito del programma di cessione sopra indicato, il Cessionario comunica di aver acquistato pro soluto da BRE, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, con efficacia giuridica dal 30 giugno 2016 e con efficacia economica dal 13 giugno 2016 (inclusa), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 31 marzo 2016 (incluso) (la "Data di Individuazione") (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun criterio distintivo) soddisfacevano i seguenti criteri:

1. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo;

2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili residenziali siti sul territorio della Repubblica italiana;

4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

5. che non siano classificati come "attività finanziarie deteriorate", ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008;

6. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da più di 90 giorni dalla relativa data di pagamento;

7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o con rate costanti;

8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado;

9. il cui debitore è una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, così come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 ("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditi, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria include le persone che svolgono attività artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici") (tale categoria include le famiglie che svolgono attività diverse dalle attività artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), fermo restando che i Debitori che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa;

10. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficino di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;

11. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;

12. che siano disciplinati dalla legge italiana;

13. che siano denominati in Euro;

14. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di Individuazione;

15. che prevedano modalità di pagamento con ordine di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID o SSD);



(i) il cui importo capitale residuo del relativo Mutuo non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;

(ii) il cui importo originario del Mutuo come erogato non sia superiore al 200% del valore, relativamente ai soli beni di natura residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di Ipoteca ottenuta in conformità con il Regolamento (UE) n. 575/2013;

16. che prevedano il pagamento di rate mensili, bimensili, trimestrali o semestrali;

17. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente;

18. i cui Contratti di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti da essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del Debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto;

19. le cui rate non sono destinate al rimborso di uno o più finanziamenti preesistenti, rispetto al Contratto di Mutuo, concessi allo stesso debitore;

20. il cui rimborso non sia garantito da garanzie personali rilasciate dal garante in favore del Cedente per l'adempimento sia delle obbligazioni nascenti dal relativo Contratto di Mutuo, sia di ulteriori obbligazioni assunte dal Debitore nei confronti del Cedente (c.d. garanzie omnibus);

21. che non siano garantiti da garanzia ipotecaria prestata anche a garanzia del rimborso di altri finanziamenti i cui crediti non rispettano i presenti criteri e pertanto non sono oggetto di cessione da parte del Cedente;

22. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola componente interesse (c.d. interest-only);

23. che derivino da Contratti di Mutuo il cui profilo di ammortamento non preveda una maxi-rata finale (cosiddetti finanziamenti "balloon");

24. in relazione ai quali non è stato promosso o risulta pendente alcun procedimento giudiziale o procedimento di mediazione o conciliazione ivi inclusi i procedimenti di mediazione disciplinati dal D.Lgs. n. 28/2010, procedimenti di negoziazione assistita regolati dal D.L. n. 132/2014, e i procedimenti di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario;

25. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille/00) e non superiore a Euro 3.100.000 (tremilionicentomila/00);

26. in relazione ai quali il Cedente non abbia concesso una sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate dovute ovvero non abbia posticipato l'esigibilità delle stesse a fronte della concessione della proroga della scadenze delle rate medesime;

27. che derivino da Contratti di Mutuo che non prevedono la facoltà per il debitore di compensare gli interessi maturati in relazione al Credito e interessi dovuti dal Cedente in relazione agli eventuali depositi aperti dal debitore presso lo stesso Cedente (c.d. contratti di mutuo "twin").

28. che siano stati erogati entro il 30 settembre 2015 per i crediti fondiari ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, e il 20 marzo 2016 per i crediti non fondiari;

29. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva al 30 giugno 2017 e non sia successiva al 31 dicembre 2061;

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

A. abbiano i seguenti codice contratto: 4000260133;

B. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da BRE;

4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per BRE di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BRE abbia ottenuto tale consenso;

7) che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

9) che sono stati interamente erogati;

10) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;

11) che sono stati concessi a una persona fisica o a più persone fisiche cointestatarie;



12) che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

14) che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 31 dicembre 2015;

15) che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

16) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore entro il 31 marzo 2016;

17) la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

18) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

19) garantiti da ipoteca di primo grado;

20) che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari);

21) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto B, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia superiore ad Euro 50.000,00;

b. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;

c. (a) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca è iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00.

d. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica;

e. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i criteri richiamati nella presente punto B., garantisce anche ulteriori crediti che non rispettano uno o più criteri sopra indicati;

C. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

1) che sono alternativamente: (I) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (II) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore al 60% del valore dell'immobile;

2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;

3) che sono stati erogati o acquistati da BRE;


4) che sono disciplinati dalla legge italiana;

5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da più di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per BRE di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BRE abbia ottenuto tale consenso;

7) in relazione ai quali almeno un canone è stato pagato dal debitore;

8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;



9) che sono stati interamente erogati;

10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a più persone fisiche cointestatari;

11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile, dopo un anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Individuazione, tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con variabilità periodica;

12) che sono stati interamente erogati entro e non oltre il 31 dicembre 2015;

13) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 giugno 2017;

14) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

15) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; e (ii) ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;

16) garantiti da ipoteca di primo grado;

17) sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui al presente punto C, presentano, altresì, una o più delle seguenti caratteristiche:

a. crediti ipotecari residenziali concessi a persone fisiche diverse da persone fisiche che sono o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane per i quali sia prevista una specifica periodicità di ammortamento o per i quali il pagamento della quota capitale sia previsto per tutte le scadenze;

b. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5, B/7 e C/5;

c. che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia;

d. la cui proposta di contratto di mutuo sia stata veicolata tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.;

e. che siano stati erogati ad una controparte rientrante in una delle seguenti categorie: Ente Religioso, Società o Enti con residenza fiscale al di fuori della Repubblica italiana, Enti privati con personalità giuridica non aventi finalità di lucro;

f. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche ulteriori crediti.


L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Individuazione rispettavano i crediti cumulativi sopra elencati, è disponibile presso (i) il seguente sito internet <http://www.ubibanca.com/brebanca>; (ii) presso la sede di

Banca Regionale Europea S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Lorenzo Stucchi, avente sede in Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. 4630 Raccolta n. 2232.

Il Cessionario ha conferito incarico a Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi della Legge 130 affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua volta demandato a BRE lo svolgimento delle suddette attività. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare a BRE ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso del Cessionario sono stati raccolti presso

BRE. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto riguarda il Cessionario, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.p.A., per finalità connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di titoli e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti



riconosciuti loro dall'articolo 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): UBI SPV Group 2016 S.r.l Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia.

Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi.

I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI SPV Group 2016 S.r.l Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia.

L'informativa completa sarà inviata ai clienti interessati dalla cessione alla prima occasione utile.

Milano, 5 luglio 2016

UBI SPV Group 2016 S.r.l. - Un consigliere
dott. Andrea Di Cola

TX16AAB6684 (A pagamento).

FBS S.P.A.

Iscritta al numero 67 dell'Albo Unico di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario

Sede legale: via Senato n. 6 - Milano

Capitale sociale: euro 7.000.000 i.v.

Registro delle imprese: Milano 12248170156

Codice Fiscale: 12248170156

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "legge 130/1999") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), nonché del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali")

FBS S.P.A., con sede in Milano, via Senato 6 e iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12248170156 (l'"Acquirente" o "FBS") comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti concluso in data 27 giugno 2016 con Monviso Finance S.r.l. con sede legale in Conegliano, via Vittorio Alfieri, 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso al n. 03839890260, iscritta al Registro delle società veicolo di cartolarizzazione al n. 32914.4 ai sensi del provvedimento di Banca d'Italia del 1° ottobre 2014, (il "Cedente" o "Monviso"), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, che rispondono al seguente criterio:

la totalità dei crediti ceduti da ABN AMRO BANK N.V., banca comunitaria con sede legale in Amsterdam (Olanda), per il tramite della sua filiale italiana sita in Milano, via Meravigli n. 7, iscritta al Registro Imprese di Milano n. 01667970154, iscritta all'albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico bancario n. 4741 ai sensi dell'avviso di cessione pubblicato da Monviso Finance S.r.l. nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte II, del 28 giugno 2005, Foglio delle inserzioni numero 148, unitamente agli interessi e a ogni diritto ad essi accessorio, che non siano stati integralmente rimborsati al 29 febbraio 2016 (incluso) (i "Crediti").

Per effetto della cessione, i Crediti saranno gestiti, amministrati e recuperati da FBS in proprio nome e conto, e non più quale servicer in nome e per conto di Monviso ai sensi dei preesistenti accordi tra le stesse.

Ne consegue che FBS è l'unica ed esclusiva creditrice, in qualità di esclusivo titolare dei Crediti oggetto della cessione, di ogni somma dovuta dai debitori in relazione ai Crediti e, pertanto, i debitori, i loro garanti, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, saranno definitivamente liberati dalle rispettive obbligazioni pecuniarie relative ai Crediti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1264, comma 2, del codice civile, solo e se effettueranno i dovuti pagamenti in favore di FBS, ai termini di legge e delle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti medesimi.

Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a FBS, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità, annotazione /o notifica, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti accessori derivanti dai Crediti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti ai Crediti ed ai contratti che li hanno originati.


I debitori ceduti ed i loro garanti, successori o aventi causa a qualsiasi titolo potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a FBS SPA Via Senato 6, 20121 Milano, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai seguenti recapiti telefonici: tel. 02.76000336, fax 02.76006265, o al seguente indirizzo e-mail: info@fbs.it.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (il "Codice Privacy")

FBS - tenuta a fornire agli Interessati come definiti all'art. 4 del Codice Privacy l'informativa di cui all'articolo 13, comma 4, dello stesso articolo - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in attuazione delle disposizioni di cui al Provvedimento del 18 gennaio 2007 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30.01.2007.

FBS informa che i dati personali relativi agli Interessati (i "Dati") contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti continueranno ad essere nella materiale disponibilità di FBS, che già detiene tali documenti in qualità di precedente servicer.

A seguito della sottoscrizione del contratto di cessione, si informa che i Dati degli Interessati: (1) cesseranno di essere trattati da Monviso e Securitisation Services S.p.A., con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, quali precedenti Titolari autonomi e disgiunti del trattamento come risulta



dall' Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, del 28 giugno 2005, Parte II, Foglio delle Inserzioni numero 148, e (2) continueranno ad essere trattati da FBS, divenuta il nuovo ed esclusivo titolare dei Crediti, nella qualità di Titolare del trattamento, ai sensi delle disposizioni del Codice Privacy.

FBS informa, in particolare, che i Dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito della sua normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale di FBS e quindi: 1) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 2) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (es. gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.

Resta inteso che non verranno trattati i dati cd. "sensibili" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d, del Codice Privacy.

Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici con logiche correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I Dati saranno registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero saranno funzionali all'esecuzione del rapporto con i debitori ceduti, i loro garanti, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l'esecuzione del rapporto.

I Dati potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Per le finalità sopraindicate, i Dati potranno essere comunicati alla Banca d'Italia e ad autorità giudiziarie, governative e regolamentari, in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili, nonché ai soggetti di seguito indicati, quali a titolo meramente esemplificativo:

- (i) società controllate da FBS, o collegate a queste o a FBS;
- (ii) persone, società, associazioni, studi professionali che prestano a FBS o alle società controllate da FBS, o collegate a queste o a FBS, servizi e/o attività di assistenza e/o consulenza in materia anche amministrativa, contabile, legale o finanziaria, revisori dei conti;
- (iii) soggetti incaricati della riscossione e/o del recupero di Crediti;
- (iv) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento;
- (v) soggetti incaricati di effettuare analisi e controlli volti a verificare la puntuale e corretta rilevazione contabile dei dati relativi ai crediti;
- (vi) soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria o da ordini di pubbliche autorità;
- (vii) soggetti incaricati di svolgere due diligence in relazione ai Crediti anche ai fini di eventuali future operazioni di cessione;
- (viii) aziende specializzate nell'attività di custodia e archiviazione di documentazione.

I soggetti appartenenti alle suindicate categorie potranno trattare i Dati, nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy, in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili o di Incaricati del trattamento, sulla base delle decisioni assunte a seconda dei casi da FBS quale Titolare autonomo del trattamento.

L'elenco completo dei nominativi dei Titolari autonomi, dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento è disponibile presso gli uffici di FBS.

In ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.

FBS informa, infine, che la legge attribuisce agli Interessati i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy, quali, a mero titolo esemplificativo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza dei propri Dati, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del loro trattamento. Gli Interessati possono, nei limiti imposti dalla legge, richiedere la correzione, l'aggiornamento e/o l'integrazione dei Dati inesatti e/o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, gli Interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento FBS SPA Via Senato 6, 20121 Milano, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai seguenti recapiti telefonici: tel. 02.76000336, fax 02.76006265, o al seguente indirizzo e-mail: info@fbs.it.

p. FBS S.p.A. - Il legale rappresentante
avv. Paolo Strocchi


TX16AAB6686 (A pagamento).

FBS S.P.A.

Iscritta al numero 67 dell'Albo Unico di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario
Sede legale: via Senato n. 6 - Milano
Capitale sociale: euro 7.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano 12248170156
Codice Fiscale: 12248170156

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "legge 130/1999") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), nonché del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali")

FBS S.P.A., con sede in Milano, via Senato 6 e iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12248170156 (l'"Acquirente" o "FBS") comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti concluso in data 27 giugno 2016 con Monviso Finance S.r.l. con sede legale in Conegliano, via Vittorio Alfieri, 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro



delle Imprese di Treviso al n. 03839890260, iscritta al Registro delle società veicolo di cartolarizzazione al n. 32914.4 ai sensi del provvedimento di Banca d'Italia del 1° ottobre 2014, (il "Cedente" o "Monviso"), tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, che rispondono al seguente criterio:

la totalità dei crediti ceduti da ABN AMRO BANK N.V. ai sensi dell'avviso di cessione pubblicato da Monviso Finance S.r.l. nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 2 febbraio 2006, Foglio delle inserzioni numero 27, unitamente agli interessi e a ogni diritto ad essi accessorio, che non siano stati integralmente rimborsati al 29 febbraio 2016 (incluso) (i "Crediti").

Per effetto della cessione, i Crediti saranno gestiti, amministrati e recuperati da FBS in proprio nome e conto, e non più quale servicer in nome e per conto di Monviso ai sensi dei preesistenti accordi tra le stesse.

Ne consegue che FBS è l'unica ed esclusiva creditrice, in qualità di esclusivo titolare dei Crediti oggetto della cessione, di ogni somma dovuta dai debitori in relazione ai Crediti e, pertanto, i debitori, i loro garanti, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, saranno definitivamente liberati dalle rispettive obbligazioni pecuniarie relative ai Crediti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1264, comma 2, del codice civile, solo e se effettueranno i dovuti pagamenti in favore di FBS, ai termini di legge e delle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti medesimi.

Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a FBS, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità, annotazione /o notifica, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti accessori derivanti dai Crediti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti ai Crediti ed ai contratti che li hanno originati.

I debitori ceduti ed i loro garanti, successori o aventi causa a qualsiasi titolo potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a FBS SPA Via Senato 6, 20121 Milano, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai seguenti recapiti telefonici: tel. 02.76000336, fax 02.76006265, o al seguente indirizzo e-mail: info@fbs.it.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (il "Codice Privacy")

FBS - tenuta a fornire agli Interessati come definiti all'art. 4 del Codice Privacy l'informativa di cui all'articolo 13, comma 4, dello stesso articolo - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in attuazione delle disposizioni di cui al Provvedimento del 18 gennaio 2007 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30.01.2007.

FBS informa che i dati personali relativi agli Interessati (i "Dati") contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti continueranno ad essere nella materiale disponibilità di FBS, che già detiene tali documenti in qualità di precedente servicer.

A seguito della sottoscrizione del contratto di cessione, si informa che i Dati degli Interessati: (1) cesseranno di essere trattati da Monviso e Securitisation Services S.p.A., con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, quali precedenti

Titolari autonomi e disgiunti del trattamento come risulta dall'Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, del 28 giugno 2005, Parte II, Foglio delle Inserzioni numero 148, e (2) continueranno ad essere trattati da FBS, divenuta il nuovo ed esclusivo titolare dei Crediti, nella qualità di Titolare del trattamento, ai sensi delle disposizioni del Codice Privacy.

FBS informa, in particolare, che i Dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito della sua normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale di FBS e quindi: 1) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 2) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (es. gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.

Resta inteso che non verranno trattati i dati cd. "sensibili" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d, del Codice Privacy.


Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici con logiche correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I Dati saranno registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero saranno funzionali all'esecuzione del rapporto con i debitori ceduti, i loro garanti, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l'esecuzione del rapporto.

I Dati potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Per le finalità sopraindicate, i Dati potranno essere comunicati alla Banca d'Italia e ad autorità giudiziarie, governative e regolamentari, in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili, nonché ai soggetti di seguito indicati, quali a titolo meramente esemplificativo:

- (i) società controllate da FBS, o collegate a queste o a FBS;
- (ii) persone, società, associazioni, studi professionali che prestano a FBS o alle società controllate da FBS, o collegate a queste o a FBS, servizi e/o attività di assistenza e/o consulenza in materia anche amministrativa, contabile, legale o finanziaria, revisori dei conti;
- (iii) soggetti incaricati della riscossione e/o del recupero di Crediti;
- (iv) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento;
- (v) soggetti incaricati di effettuare analisi e controlli volti a verificare la puntuale e corretta rilevazione contabile dei dati relativi ai crediti;
- (vi) soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria o da ordini di pubbliche autorità;
- (vii) soggetti incaricati di svolgere due diligence in relazione ai Crediti anche ai fini di eventuali future operazioni di cessione;



(viii) aziende specializzate nell'attività di custodia e archiviazione di documentazione.

I soggetti appartenenti alle suindicate categorie potranno trattare i Dati, nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy, in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili o di Incaricati del trattamento, sulla base delle decisioni assunte a seconda dei casi da FBS quale Titolare autonomo del trattamento.

L'elenco completo dei nominativi dei Titolari autonomi, dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento è disponibile presso gli uffici di FBS.

In ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.

FBS informa, infine, che la legge attribuisce agli Interessati i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy, quali, a mero titolo esemplificativo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza dei propri Dati, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del loro trattamento. Gli Interessati possono, nei limiti imposti dalla legge, richiedere la correzione, l'aggiornamento e/o l'integrazione dei Dati inesatti e/o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, gli Interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento FBS SPA Via Senato 6, 20121 Milano, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai seguenti recapiti telefonici: tel. 02.76000336, fax 02.76006265, o al seguente indirizzo e-mail: info@fbs.it.

p. FBS S.p.A. - Il legale rappresentante
avv. Paolo Strocchi

TX16AAB6687 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI AREZZO

Atto di citazione

Il Tribunale di Arezzo con decreto del 27 maggio 2016, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione con udienza fissata per il 12 gennaio 2017 ore 11,30 con il quale Bianchi Rossella (BNCRSL58E57C102N), residente in Firenze via di Mezzo 24, Bianchi Cristina (BNCCST61H45I991J) e Bianchi Marta (BNCMRT64D55A851V) entrambe residenti in Castel Focognano (AR), loc. Carda 12, hanno citato Bianchi Bianca (BNCBNC92M52C102V), Bianchi Rosa (BNCRSO05D49C102C), Bianchi Valeria, Cardini Assunta (CRDSNT95L53C102F), Mascalchi Iole innanzi il Tribunale di Arezzo all'udienza del 12 gennaio

2017 con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima nelle forme previste dall'art. 166 del codice di procedura civile, con l'avvertimento che costituendosi oltre i termini incorreranno nelle decadenze previste dall'art. 38 e 167 del codice di procedura civile e che in mancanza di costituzione si procederà in loro contumacia per ivi sentire dichiarare che le attrici hanno acquistato per maturato usucapione il diritto di proprietà su immobile sito in Castel Focognano (AR), loc. Carda 12, identificato al C. F. del Comune di Castel Focognano al foglio 24, p.lla 142 sub. 6, alla quale è graffata il sub. 3 della particella 143 quale resede esclusivo.

Rassina, 30 giugno 2016

Avv. Paolo Raso

TU16ABA6537 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Notifica per pubblici proclami

Il Comune di Castiglione dei Pepoli, in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Castiglione dei Pepoli (Bologna) piazza Marconi n. 1 (C.F. 80014510376, P.IVA 00702191206) a seguito di parere favorevole del P.M. del 17 marzo 2016, con decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale di Bologna del 30 marzo 2016 depositato in cancelleria il 5 aprile 2016 notificano a:


eredi di Ruggeri Anna Maria fu Arturo Mar. Bonetti, eredi di Ruggeri Cleofe, eredi di Ruggeri Giuseppina, eredi di Ruggeri Luigi fu Arturo, eredi di Ruggeri Zoe Anna fu Leopoldo, di aver richiesto con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Bologna, in Bologna via Farini n. 1, all'udienza del giorno 19 gennaio 2017 ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dalla legge di cui agli articoli 166 e 319 c.p.c., con l'avvertimento che, in difetto incorrerà nelle decadenze e nelle preclusioni di cui agli articoli 167 e 38 c.p.c., sentenza accertativa del proprio diritto di proprietà acquisito per usucapione ventennale sui seguenti beni posti in Castiglione dei Pepoli (Bologna):

area dell'intero ex mapp. 562 foglio 28 Catasto terreni Comune di Castiglione dei Pepoli, ora meglio distinto in: 1) attuale mapp. 562 sub. 2 foglio 28 C.F.; 2) porzione ex mapp 562 C.T. originario, attualmente parte del mapp. 1568 C.F. indicato in tratteggio rosso nella allegata piantina alla citazione; porzione ex mapp 562 C.T. originario, attualmente parte dell'area stradale del Comune di Castiglione dei Pepoli, indicata in tratteggio verde nella allegata piantina alla citazione.

Bologna, 29 giugno 2016

avv. Marco Bernardini

TU16ABA6574 (A pagamento).



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione lavoro

Notifica per pubblici proclami - R.G.
30070/2014 - Dott.ssa Damiani

Il sig. Rodolfo DI NICOLA, nato a Pescara il 17 maggio 1956 (c.f. DNCRLF56E17G482V), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio LORENZONI (c.f.: LRNFBA45B22H501J) ha proposto ricorso dinanzi al tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, contro l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli per l'accertamento del possesso dei requisiti di esperienza professionale nella fascia economica F3 e quindi del diritto alla partecipazione alla procedura per l'attuazione di complessivi 334 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 37811/RI/2010 del 31 dicembre 2010, integrata da successiva determinazione direttoriale prot. n. 2662/RI/2014 del 4 marzo 2014.

In esito all'udienza del 19 maggio 2015, il G.D., dott.ssa Leo, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria generale di merito della predetta procedura selettiva, approvata con determinazione direttoriale prot. n. 29524/RI/2014 del 3 dicembre 2014.

Con decreto del 23 giugno 2015, il Presidente del Tribunale di Roma ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto introduttivo, previa pubblicazione sul sito web del tribunale di Roma e su quello dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, oltre che sulla *Gazzetta Ufficiale*. All'udienza del 24 giugno 2016, il giudice, dott.ssa Angela Damiani, ha autorizzato la rinnovazione della notifica del ricorso, con le modalità già autorizzate.

Questa pubblicazione vale ad integrare la notifica come disposta dal Giudice nei confronti dei predetti destinatari. Il testo completo del ricorso è disponibile sul sito web del tribunale di Roma e su quello della Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

L'udienza di discussione dinanzi Tribunale di Roma, sez. lavoro, giudice dott.ssa Damiani, è fissata per il 24 ottobre 2016, ore 10:00

avv. Fabio Lorenzoni

TV16ABA6612 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione lavoro

Notifica per pubblici proclami - R.G.
36425/2014 - Dott.ssa A. Damiani

Il sig. Matteo VOCALE, nato a Roma il 9 febbraio 1953 (c.f. VCLMTT53B09H501O), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio LORENZONI (c.f.: LRNFBA45B22H501J) ha proposto ricorso dinanzi al tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, contro l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli per l'accertamento del possesso dei requisiti di esperienza professionale nella fascia economica F3 e quindi del diritto alla partecipazione alla procedura per l'attuazione

di complessivi 334 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, di cui alla determinazione direttoriale prot. n. 37811/RI/2010 del 31 dicembre 2010, integrata da successiva determinazione direttoriale prot. n. 2662/RI/2014 del 4 marzo 2014. In esito all'udienza dell'8 gennaio 2015, il G.D., dott.ssa Leo, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria generale di merito della predetta procedura selettiva, approvata con determinazione direttoriale prot. n. 29524/RI/2014 del 3 dicembre 2014.

Con decreto del 14 aprile 2015, il Presidente del tribunale di Roma ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto introduttivo, previa pubblicazione sul sito web del tribunale di Roma e su quello dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, oltre che sulla *Gazzetta Ufficiale*.

All'udienza del 24 giugno 2016, il giudice, dott.ssa Angela Damiani, ha autorizzato la rinnovazione della notifica del ricorso, con le modalità già autorizzate.

Questa pubblicazione vale ad integrare la notifica come disposta dal giudice nei confronti dei predetti destinatari. Il testo completo del ricorso è disponibile sul sito web del tribunale di Roma e su quello della Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

L'udienza di discussione dinanzi tribunale di Roma, sez. lavoro, giudice dott.ssa Damiani, è fissata per il 24 ottobre 2016, ore 10:00

avv. Fabio Lorenzoni

TV16ABA6616 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI

Usucapione speciale


L'avv. Cosmo Mezzina con studio in Molfetta alla via Q. Sella 13 nell'interesse di Petruzzella Laura n. a Molfetta il 12/02/1928 Adesso Chiara n. a Molfetta il 07/02/1949 e Adesso Rosa n. a Molfetta il 29/03/1945, quale rappresentante e difensore in giudizio delle predette, con ricorso del 21/03/2016 (ex art. 1159 bis c.c.) iscritto al n. 2112/2016 RG ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del diritto di usucapione favore delle proprie rappresentate della proprietà del fondo rustico sito in Terlizzi riportato nel catasto terreni di quel Comune al foglio 10 particella 10.

Detto Tribunale ha ordinato affissione del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all'albo del Comune di Terlizzi e all'albo del Tribunale di Trani nonché la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha autorizzato la notifica per pubblici proclami con affissione nei predetti albi oltre che la pubblicazione nelle *Gazzetta Ufficiale* avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni dall'affissione e notifica.

Trani 07/07/2016

avv. Cosmo Mezzina

TX16ABA6657 (A pagamento).



TRIBUNALE DI PADOVA

*Atto di citazione per usucapione con notifica
ex art. 150 c.p.c.*

Il sottoscritto avvocato Carlo Giovanni Tecchio quale domiciliatario e procuratore della signora Mezzalira Nadia nata a Grantorto (Padova) il 28 gennaio 1966 ivi residente, domiciliata presso lo studio in via Trieste 10b Carmignano di Brenta (Padova), avendo la predetta signora Mezzalira Nadia posseduto pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni il fabbricato censito in Comune di Grantorto, Catasto Fabbricati, Foglio 12 mappale 44 nonché il terreno censito al Catasto Terreni, Comune di Grantorto, Foglio 12 mappale 198, cita per pubblici proclami ex articolo 150 Codice di Procedura Civile i signori Bon Maria, Butti Antonia, Butti Rosanna, Marencon Edvige, Mezzalira Adele, Mezzalira Antonio, Mezzalira Danilo, Mezzalira Ernesta, Mezzalira Lena, Mezzalira Rosanna, Bon Italia, Burraschin Maria Laura, Fracasso Veneranda, Furlan Ida Rosa, Mezzalira Andrea, Mezzalira Angela, Mezzalira Angela, Mezzalira Benvenuto, Mezzalira Elisa, Mezzalira Emma, Mezzalira Ernesto, Mezzalira Giovanni, Mezzalira Girolama, Mezzalira Giuseppe, Mezzalira Giuseppe, Mezzalira Giuseppina, Mezzalira Leonora, Mezzalira Luigi Giovanni, Mezzalira Maddalena, Mezzalira Maddalena, Mezzalira Maria, Mezzalira Mario, Mezzalira Pasquale, Mezzalira Renesto, Mezzalira Rosa, Mezzalira Severina, Mezzalira Valentino, Mezzalira Valerio collettivamente ed impersonalmente a comparire avanti al Tribunale di Padova per l'udienza del 29 novembre 2016 ore 9,00 e seguenti, giudice da designarsi, invitandoli a costituirsi nelle forme stabilite dall'articolo 166 Codice di Procedura Civile nel termine di 20 giorni prima dell'udienza sopra fissata, innanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis Codice di Procedura Civile, con l'avvertimento espresso che la costituzione oltre i termini suddetti implicherà le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 Codice di Procedura Civile per ivi, in loro presenza o legittima dichiarata contumacia, sentir dichiarare l'attrice Mezzalira Nadia proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione dei predetti immobili.

Tribunale di Padova

Decreto di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex articolo 150 Codice di Procedura Civile

Il Presidente del Tribunale di Padova letta l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami relativamente all'atto di citazione, visto il parere del Pubblico Ministero, ritenuto che la notifica della citazione nei modi ordinari é sommamente difficile per il rilevante numero e la difficoltà di identificare tutti i destinatari visto l'articolo 150 Codice di Procedura Civile, autorizza la parte istante a procedere alla notifica dell'atto di citazione per pubblici proclami disponendo, in aggiunta alle forme obbligatoriamente previste dall'articolo 150 Codice di Procedura Civile, la pubblicazione, una sola volta, per estratto

(giudice adito, nome delle parti, oggetto della domanda ed udienza di comparizione), sul quotidiano "Il mattino di Padova" nella pagine della cronaca provinciale (Comune di Grantorto).

Padova 23 giugno 2016 Firmato Il Presidente del Tribunale

avv. Carlo Giovanni Tecchio

TX16ABA6662 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIETI

Notificazione per pubblici proclami

L'Avv. Giovanna Muratori, con studio in Contigliano (RI), Via Montisola n. 2/A (tel/fax 0746/203652), difensore del sig. Muratori Angelo, residente in Contigliano (RI), Via Montisola 2/A ha chiesto che venisse dichiarata l'intervenuta usucapione in favore del suo assistito della proprietà dell'immobile sito in Contigliano, località Montisola, Via Roce, censito al catasto terreni al fg 5, part. 118.

Il Giudice del Tribunale di Rieti, Dott. Tommaso Martucci, con provvedimento del 9.6.2016 ha autorizzato notifica della citazione a mezzo pubblici proclami ai sensi di legge.

L'udienza di prima comparizione è fissata al 13.12.2016, ore 9.30, innanzi l'intestato Tribunale, con invito a chiunque ne abbia interesse a comparire e costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'indicata udienza, preavvertendo che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze ex art. 38 – 167 c.p.c. e che si procederà in contumacia.

Rieti, 5 luglio 2016


avv. Giovanna Muratori

TX16ABA6667 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

Notifica per pubblici proclami

Con decreto del 10 maggio 2016 il Signor Presidente del Tribunale di Milano, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso ex art. 702 cpc con il quale il Condominio di Via Diego Guicciardi 6, Milano cod. fisc. 95710700154, con gli Avvocati Alessandra Tononi Correale (cod. fisc. TNNLSN72P48G264Y) indirizzo di posta elettronica: alessandra.tononi@milano.pecavvocati.it ed Eugenio Antonio Correale (cod. fisc. CRRGNT51M20E044Y), ed i Signori Bellomo Sebastiano, cod. fisc. BLLSST68L04F848R, e Germanà Orietta, cod. fisc. GRMRTT75P54I199V, con l'Avvocato Marina Figini (C.F. FGNMRN54S70F205C) presso lo studio PEC marina.figini@milano.pecavvocati.it nonché del decreto di fissazione d'udienza dell'udienza del 20 ottobre



2016, ad ore 12,45 per la comparizione delle parti, emesso in data 27 maggio 2016 e nel quale è stato fissato il termine del 7 ottobre 2016 per l'eventuale costituzione in giudizio dei convenuti Signori che rivestivano la qualità di soci della Cooperativa Edificatrice Carlo Erba arl già con sede in Milano Via Imbonati 24, costituita il 22 luglio 1948 ed il 26 6 1974 con invito a costituirsi nel termine anzidetto nella forme di cui all'art.702 cpc e con avvertimento che non comparendo incorreranno nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 cpc per ivi sentire accogliere le domande spiegate dagli attori in virtù delle seguenti conclusioni Piaccia all'On. Giudice adito:

1. IN PRIMO LUOGO, dato atto:

- che il Condominio di Via Guicciardi, 6 ha esercitato pacifico e conclamato possesso sulle seguenti porzioni immobiliari:

- unità immobiliare della consistenza di quattro vani, ubicata in Milano Via Guicciardi 6, piano T-S1, così distinta al NCEU: foglio 133, particella 174, sub 49, zona censuaria, 2, categoria A3 classe 3, rendita catastale 464, 81;

- unità immobiliare, ubicata in Milano Via Guicciardi 6 (già Via Carnevali 35), piano T, così distinta al NCEU: foglio 133, particella 169, sub 11, zona censuaria, 2, categoria E/9, rendita catastale 1.11, 66, come da visura catastale che si allega

- che da prima del 1966 i detti immobili sono nel pieno ed esclusivo possesso del ricorrente,

- che le dette porzioni risultano intestate catastalmente ai resistenti

- dichiarare che le due porzioni de quibus sono di proprietà del Condominio, che ne vanta la proprietà quanto meno per effetto di acquisto per usucapione.

- 2. IN SECONDO LUOGO, dato atto che nell'atto di compravendita 28 novembre 2005 a rogito Notaio dr. Antonio Magri n. rep.1.696 e n. 1.404 racc., l'immobile trasferito in proprietà ai Signori Bellomo e Germanà risulta identificato catastalmente con il sub. 49, mentre l'appartamento che gli stessi hanno acquistato e che occupano sin dal 2005 è quello composto da due locali e servizi al piano rialzato con annessa cantina al piano cantinato, contraddistinta con il sub. 21:

- dichiarare che l'unità immobiliare trasferita in proprietà ai ricorrenti signori Bellomo e Germanà è quella composta da due locali e servizi al piano rialzato con annessa cantina al piano cantinato, così censita al catasto fabbricati: foglio 133, particella 174, sub 21 zona censuaria 2 via Guicciardi n. 6 piano T, S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, R.C. 464,81;

- ordinare la rettifica del dato catastale sub. 49 (errato) che va sostituito con il sub. 21 (corretto), contenuto nell'atto di compravendita 28 novembre 2005 a rogito Notaio dr. Antonio Magri n. rep.1.696 e n. 1.404 racc.

- ordinare la rettifica del dato catastale sub. 49 (errato) che va sostituito con il sub. 21 (corretto), contenuto nel contratto di mutuo ipotecario a rogito Notaio dr. Antonio Magri n. 1.697 rep. e n. 1.405 racc. con conseguente trascrizione del titolo formando presso l'Agenzia del Territorio

3. Con vittoria di spese di lite.

Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1. vero che sin dal 1966 il condominio ha utilizzato in via esclusiva le seguenti porzioni immobiliari:

- unità immobiliare della consistenza di quattro vani, ubicata in Milano Via Guicciardi 6, piano T-S1, così distinta al NCEU: foglio 133, particella 174, sub 49, zona censuaria, 2, categoria A3 classe 3, rendita catastale € 464, 81;

- unità immobiliare, ubicata in Milano Via Guicciardi 6 (già Via Carnevali 35) , piano T, così distinta al NCEU: foglio 133, particella 169, sub 11, zona censuaria, 2, categoria E/9, rendita catastale € 1.111, 66,

2. vero che la prima unità immobiliare di cui al cap. 1 è costituita dai locali che dal 1966 e sino al 2004 circa sono stati destinati ad alloggio del custode e dal 2004 in poi sono a disposizione del condominio, che è detentore esclusivo delle chiavi;

3. vero che la seconda unità immobiliare di cui al cap. 1 è costituita dai servizi igienici e di vano ripostiglio asserviti all'uso comune e da sempre nel possesso del condominio, che ne cura la pulizia e la manutenzione;

4. vero che l'appartamento che i Signori Bellomo e Germanà hanno acquistato e che occupano sin dal 2005 è quello composto da due locali e servizi al piano rialzato con annessa cantina al piano cantinato, contraddistinta con il sub. 21, sito nel Lotto 1 del complesso condominiale; in un locale è stato eseguito un controsoffitto portante (h.240); ciascun locale si affaccia su uno dei due cortili interni.

5. Vero che l'appartamento di cui al capitolo 4 è quello già in proprietà dei signori Luca Mastromauro e Maria Giovana Petruzzo (danti causa dei ricorrenti Bellomo-Germanà) i quali lo avevano acquistato dal signor Raffaele Lanzo con atto in data 4 luglio 2002 rep. 4179/2793 notaio Massimo Cesario di Milano (trascritto ai nn. 45532/28398 in data 8 luglio 2002)

6. Vero l'appartamento di cui ai capitoli 4 e 5 è quello già in proprietà del signor Raffaele Lanzo (dante causa dei signori Luca Mastromauro e Maria Giovana Petruzzo) il quale lo aveva acquistato dalla Cooperativa Edificatrice arl Carlo Erba con atto in data 20 aprile 1994 n. 310308.1/1994, rep. 329449 rogito notaio dott. Lina Pica di Milano

7. vero che le porzioni di cui ai capitoli di prova da uno a quattro sono ancora intestate al Catasto alla cessata Cooperativa Edificatrice Carlo Erba;

8. vero che le porzioni di cui ai capitoli di prova da uno a quattro sono quelle identificate nella visura documento quattro, che si rammostra al teste.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali Milano, 5 luglio 2016.

avv. Eugenio Antonio Correale

TX16ABA6675 (A pagamento).



AMMORTAMENTI**TRIBUNALE DI BOLOGNA***Ammortamento cambiario*

Il presidente del Tribunale di Bologna, con dec. n. 2977/16 del 22 giugno 2016 ha pronunciato l'ammortamento di 4 cambiali di € 178,00 cad., con scadenza al 28 febbraio 2011-30 aprile 2011-31 maggio 2011-30 giugno 2011, emesse da Gomes Neres Jesusleny, codice fiscale GMSJSL-83M66Z602V, in favore di Accademia Europea Srl.

Opposizione legale entro trenta giorni.

Il curatore
dott. Maurizio Corvaja

TU16ABC6536 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI*Ammortamento cambiario*

Il Presidente del Tribunale di Napoli, con decreto n. 9040/2015 del 23/06/2015 ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare n. 9010232556 dell'importo di Euro 500,00, con scadenza, emesso in data 01/04/2014 da Banco di Napoli, in favore di Porricelli Raffaele. Opposizione legale entro 15 giorni.

Li, 07/07/2016

avv. Alberto Maria Aprea

TX16ABC6651 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CAGLIARI*Ammortamento cambiario*

Il Presidente del Tribunale di Cagliari, in data 10.06.2016 ha dichiarato l'ammortamento dei seguenti effetti cambiali:

Importo - Scadenza - Emissione - Creditore - Debitore
571,32 - 20.03.15 - 12.02.15 - Fires srl - Pintus Silvio
529,21 - 30.03.15 - 12.02.15 - Fires srl - Pintus Silvio
529,21 - 10.04.15 - 12.02.15 - Fires srl - Pintus Silvio
2.241,20 - 31.03.15 - 04.02.15 - Fires srl - Iesse srl
2.183,21 - 30.04.15 - 04.02.15 - Fires srl - Iesse srl

Opposizione legale entro trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Sassari, 04.07.2016

Il direttore della filiale di Sestu
Montisci Maria Bonaria

TX16ABC6666 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MATERA*Ammortamento cambiario*

Il Presidente Del Tribunale Di Matera con decreto in data 18 maggio 2016 ha pronunciato l'ammortamento delle seguenti cambiali :

N 01 cambiale di € 5.000,00 (cinquemila/00) sottoscritta da Conte Leonardo (cod.fisc. cntlrd64r15h888s) a favore di Hathor s.r.l. Genova.

N 01 cambiale di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) sottoscritta da Conte Leonardo (cod.fisc. cntlrd64r15h888s) a favore di Hathor s.r.l. Genova.

Conte Leonardo

TX16ABC6676 (A pagamento).

EREDITÀ**TRIBUNALE DI ASTI***Eredità giacente di Salvatore Falletta*

Il Tribunale di Asti, con decreto depositato in data 20 aprile 2016, ha dichiarato giacente l'eredità di Salvatore Falletta nato a Campofranco il 1° febbraio 1948, residente in vita in Asti ed ivi deceduto il 29 novembre 2013, nominando curatore l'avv. Maria Agnese, con studio in Alba, via Pietrino Belli n. 12.

avv. Maria Agnese

TU16ABH6534 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISA*Eredità giacente di Vedovi Marisa*

Con provvedimento del 1° giugno 2016 il Tribunale di Pisa ha disposto la chiusura dell'eredità giacente di Vedovi Marisa (proc. n. 2088/2015), in quanto era già stata aperta tale procedura in precedenza.


Pisa, 1° luglio 2016

Avv. Sandra Balardi

TU16ABH6535 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO*Eredità giacente di Puser Sabina*

Con decreto emesso in data 10 giugno 2016 il Giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dimessa da Puser Sabina, nato a Pisino Pola il 17 ottobre 1925 residente in vita in Bardonecchia deceduto in Susa il 29 aprile 2014 - R.G. 6207/2016.



Curatore è stato nominato dott. Saverio Blandino con studio in corso Casale, 52.

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
dott. Saverio Blandino

TU16ABH6539 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Eredità giacente di De Vita Giuseppina

Il presidente con decreto in data 11 marzo 2016, ha pronunciato l'eredità giacente del defunto De Vita Giuseppina che era nata a Vibo Valentia il 13 febbraio 1897 e deceduta a Ionadi il 28 giugno 1970 nominando quale curatore l'avv. Rossella Mesiano del Foro di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 6 giugno 2016

dott. Addesi Liliana

TU16ABH6630 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BIELLA

Eredità giacente Bazzani Bruno - RG 389/16 VG

Il Got Dott.ssa D'Ettorre, con decreto del 09.04.16, ha dichiarato giacente l'eredità morendo dismessa da BAZZANI BRUNO, nato a Pavullo nel Frignano il 01.09.39 e deceduto in Cossato il 18.10.14. Curatore è stato nominato l'Avv. Pierpaolo Finotto con studio in Biella, Viale Matteotti 8, al quale dovranno essere presentate, entro 30 giorni, le dichiarazioni di credito.

avv. Pierpaolo Finotto

TX16ABH6646 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SIENA

Eredità giacente di Fabio Rugani

La sottoscritta, Avv. Giulia Barbanti, c.f. BRB-GLI79E69D612R, con studio in Siena, Via Montanini, 46 (n. telefax 0577.282512; email: giuliabarbanti@pec.ordineavvocatisiena.it), curatore dell'eredità giacente del fu Sig. Rugani Fabio, nato a Siena il 01.09.1932, c.f. RGNFBA32P011726P, residente in via in Siena, Strada di Montechiaro, deceduto in Siena in data 04.04.2012, tale nominata con provvedimento del Tribunale di Siena del 24.03.2014 emesso dal G.O.T. Dott. Flavio Mennella (procedure n. 119/2014 V.G. riunito al

1029/2013 V.G.), invita i creditori ed aventi diritto del fu Sig. Rugani Fabio a far pervenire alla sottoscritta le dichiarazioni di credito, corredate da idonea documentazione, indicando altresì le eventuali ragioni di prelazioni richieste.

Siena, 16.06.2016

Il curatore
avv. Giulia Barbanti

TX16ABH6649 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA

Nomina curatore eredità giacente di Rachida Koraich

Il Giudice delle successioni con decreto 30.05.2016 ha dichiarato giacente l'eredità di Rachida Koraich nata a Casablanca (Marocco) il 20.08.1966 deceduta a Piove di Sacco il 15.07.2015 con ultimo domicilio in Polverara Vi Roma 16 int.2 nominando curatore l'Avv. Marianna Convento con studio in Piove di Sacco Via Davila 1.

avv. Marianna Convento

TX16ABH6650 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

Nomina curatore eredità giacente di Rilong Liu

Il Presidente del Tribunale di Milano, con decreto del 30/06/2016 ha dichiarato giacente l'eredità di Rilong Liu nato a Zhejiang il 29/04/1967 e deceduto in Milano il 01/10/2010 con ultimo domicilio a Milano, nominando curatore l'avv. Paolo Pizza con studio in Milano via Finocchiaro Aprile 12

avv. Paolo Pizza

TX16ABH6656 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE CIVILE DI RIETI

Pubblicazione per estratto ex art. 3 L. 346/1976 - Usucapione

Con decreto del 14 aprile 2016 (R.G. 1622/14) il tribunale civile di Rieti ha dichiarato acquisita per usucapione, da parte delle sig.re Leda Cruciani, Roberta Mattei, Patrizia Mattei e Paola Mattei, la proprietà del fondo rurale con annesso fabbricato sito in Nazzano, località «Vocabolo Prosciano» censito nel NCT del medesimo Comune alla partita 812 F. 8 particella 28, vigneto di are 14,00 R.D. 18,80 R.A. 13,01 s.e.o.



Chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione al predetto decreto entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine dell'affissione effettuata il 23 giugno 2016.

avv. Andrea Recchia

TV16ABM6586 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

EREDITÀ DI PIERFELICE GABRIELE

Deposito stato di graduazione art. 499 c.c.

Il notaio Elena Colantonio, nata il 22 agosto 1964, con studio in Pescara, corso Umberto n. 25 (pec: elena.colantonio@postacertificata.notariato.it) codice fiscale CLNLNE-64M62A485T.

Premesso:

che in data 30 maggio 2014 decedeva a Chieti Pierfelice Gabriele, nato a Collecervino (Pescara) il 24 dicembre 1940, residente in vita in Pescara;

che gli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario;

che veniva spedito ai creditori l'invito a presentare entro trenta giorni le dichiarazioni di credito;

che pervenivano n. 15 dichiarazioni;

che a seguito della vendita, autorizzata dal Tribunale di Pescara, veniva formato lo stato di graduazione,

ciò premesso, rende noto a tutti i creditori che lo stato di graduazione risulta depositato presso il proprio studio. Avverso lo stato di graduazione, ai sensi dell'art. 501 del codice civile è ammesso il reclamo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Notaio
Elena Colantonio

TU16ABN6548 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI FERMO

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il prefetto della Provincia di Fermo,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Vista la richiesta della Banca d'Italia, sede di Ancona, n. 0817619/16 del 23 giugno 2016 corredata dalla nota con la quale l'azienda di credito sotto specificata ha segnalato il mancato regolare funzionamento nell'intera giornata del 17 giugno 2016 a causa di interruzione del servizio di energia elettrica:

Nuova Banca delle Marche S.p.a., via Ghislieri n. 6 - 60035 Jesi (Ancona) - filiale di: Porto Sant'Elpidio cod. 089, via San Francesco d'Assisi n. 7;

Considerato che da detta astensione è stato compromesso il regolare funzionamento dell'Istituto in parola;

Ritenuto di poter accogliere tale richiesta;

Decreta:

Il riconoscimento del mancato funzionamento del sopra citato Istituto di credito causato da eventi eccezionali, ai sensi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, nell'intera giornata del 17 giugno 2016, per gli effetti di tale disposto normativo è concessa la proroga dei termini legali e convenzionali, con le modalità previste dal decreto legislativo sopramenzionato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura degli Istituti di credito interessati, dovrà essere affisso, per estratto, negli uffici degli stessi e nelle filiali interessate.

Fermo, 23 giugno 2016

Il prefetto
Mara Di Lullo

TU16ABP6571 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 77).

PROCURA DELLA REPUBBLICA Presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Affari Civili

Punti di contatto: Tel. 0823 792271 - Fax 0823 890068

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Estratto della sentenza n. 9/2011 (fascicolo n. 147/2004 VG)

«P.Q.M: Il Tribunale, in composizione collegiale, statuendo sul ricorso per la dichiarazione di morte presunta proposta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, così provvede: dichiara la morte presunta di Pagano Giuseppe nato a Trentola Ducenta il 28 ottobre del 1969; indica il 13 febbraio del 2004 quale data della morte presunta di Pagano Giuseppe»

Per estratto conforme all'originale.

Santa Maria C.V., 15 giugno 2016

Il funzionario giudiziario
Nicola Zona

TU16ABR6350 (A pagamento).



*PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE*

COOPERATIVA THREE STARS A R.L.

Deposito atti finali di liquidazione

Codice fiscale 06722550636.

Ai sensi dell'art. 213, comma 1, 1.f., si comunica che in data 21 giugno 2016 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli, il bilancio finale di liquidazione corredato dal conto di gestione. Nel termine dei venti giorni prescritto dall'art. 213, comma 3, 1.f., i creditori e ogni altro interessato possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro eventuali contestazioni.

I commissari liquidatori
dott. Francesco A. Ferrucci avv. Antonio Maresca dott.
Antonio Guarino

TU16ABS6533 (A pagamento).

GRUPPO FOCHI

in amministrazione straordinaria

*Avviso di deposito documenti finali ex art. 213
Legge Fallimentare*

I commissari liquidatori avv. Paolo Cevolani, dott. Giorgio Federighi, dott.ssa Laura M.C. Montana in Trezza comunicano che, ai sensi dell'art. 213 L.F., sono stati depositati in data 15 giugno 2016 presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Bologna, come da autorizzazioni Ministero sviluppo economico di seguito indicate, il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto della gestione, il progetto di riparto finale delle somme disponibili e la relazione del comitato di sorveglianza, relativi alle seguenti procedure:

Filippo Fochi s.p.a in a.s. decreto Ministero industria 23 giugno 1995 - Aut. prot. n. 0152635 del 30 maggio 2016;

Filippo Fochi Energia s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 23 giugno 1995 - Aut. prot. n. 0152650 del 30 maggio 2016;

Energy Saving Company s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 5 settembre 1995 - Aut. prot. n. 0152658 del 30 maggio 2016;

Leucci Industriale s.p.a. in a.s. decreto Ministero industria 5 settembre 1995 - Aut. prot. n. 0152629 del 30 maggio 2016;

Macchi s.r.l. in a.s. decreto Ministero Industria 5 gennaio 1996 - Aut. prot. n. 0152631 del 30 maggio 2016;

Filippo Fochi Petrochimica s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 27 luglio 1995 - Aut. prot. n. 0152674 del 30 maggio 2016;

Fochi Sud s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 3 ottobre 1995 - Aut. prot. n. 0152640 del 30 maggio 2016;

Costruzioni Montaggi s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 19 settembre 1995 - Aut. prot. n. 0152664 del 30 maggio 2016;

Filippo Fochi Impianti Industriali s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 27 luglio 1995 - Aut. prot. n. 0152648 del 30 maggio 2016;

Simimpianti s.p.a. in a.s. decreto Ministero industria 5 settembre 1995 - Aut. prot. n. 0152678 del 30 maggio 2016;

Simat s.r.l. in liquidazione in a.s. decreto Ministero industria 19 settembre 1995 - Aut. prot. n. 0152679 del 30 maggio 2016;

Servco s.p.a. in liquidazione in a.s. decreto Ministero industria 27 luglio 1995 - Aut. prot. n. 0152685 del 30 maggio 2016;

Fochi Iniziative Industriali e Immobiliari s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 29 novembre 1995 - Aut. prot. n. 0152645 del 30 maggio 2016;

San Giorgio s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 5 dicembre 1996 - Aut. prot. n. 0152686 del 30 maggio 2016;

F.B.M. Hudson Italiana s.p.a. in a.s. decreto Ministero industria 19 settembre 1995 - Aut. prot. n. 0152655 del 30 maggio 2016;

Fochi Buini & Grandi s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 27 luglio 1995 - Aut. prot. n. 0152651 del 30 maggio 2016;

Bon Air s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 19 settembre 1995 - Aut. prot. n. 0152676 del 30 maggio 2016;

Bononia Contractors s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 19 settembre 1995 - Aut. prot. n. 0152672 del 30 maggio 2016;

Bononia Group s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 19 settembre 1995 - Aut. prot. n. 0152669 del 30 maggio 2016;

Cantieri Siderurgici s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 3 ottobre 1995 - Aut. prot. n. 0152666 del 30 maggio 2016;

Mapi s.p.a. in a.s. decreto Ministero industria 3 ottobre 1995 - Aut. prot. n. 0152690 del 30 maggio 2016;

Mitem Sud s.p.a. in a.s. decreto Ministero industria 3 ottobre 1995 - Aut. prot. n. 0152688 del 30 maggio 2016;

Consorzio Fochi per l'Energia in a.s. decreto Ministero industria 23 gennaio 1996 - Aut. prot. n. 0152665 del 30 maggio 2016;

Delfino Fochi s.r.l. in liquidazione in a.s. decreto Ministero industria 8 marzo 1999 - Aut. prot. n. 0152661 del 30 maggio 2016;

Fochi S.E.T. Safe Enviromental Technologies s.r.l. in liquidazione in a.s. decreto Ministero industria 19 settembre 1995 - Aut. prot. n. 0152639 del 30 maggio 2016;

Fosider s.r.l. in liquidazione in a.s. decreto Ministero industria 22 luglio 1996 - Aut. prot. n. 0152643 del 30 maggio 2016;

F.C.G. s.r.l. in liquidazione in a.s. decreto Ministero industria 23 luglio 1999 - Aut. prot. n. 0152653 del 30 maggio 2016;

Costruzioni Montaggi Agordina s.r.l. in a.s. decreto Ministero industria 5 settembre 1995 - Aut. prot. n. 0152663 del 30 maggio 2016;



Servizi Tecnologici Avanzati s.p.a. in a.s. decreto Ministero industria 19 settembre 1995 - Aut. prot. n. 0152683 del 30 maggio 2016.

I commissari liquidatori
avv. Paolo Cevolani - dr. Giorgio Federighi - dott.ssa Laura
M.C. Montana in Trezza

TU16ABS6575 (A pagamento).

CANNETIELLO S.C.R.L.

Deposito atti finali di liquidazione

Il commissario liquidatore avvisa che in data 23 giugno 2016 sono stati depositati presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Lagonegro (PZ) gli atti finali di liquidazione della cooperativa in intestazione. Gli interessati potranno proporre eventuali osservazioni nei termini di legge.

Il commissario liquidatore
dott. Giulio Trimboli

TX16ABS6648 (A pagamento).

TELERADIO CIVITAVECCHIA CENTRALE – SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

Deposito del bilancio finale di liquidazione

Si comunica che in data 04.07.2016 è stato depositato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Civitavecchia il bilancio finale di liquidazione della Teleradio Civitavecchia Centrale – Società Cooperativa a r.l. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Il commissario liquidatore
dott. Giampaolo C. Cocconi

TX16ABS6652 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI

VARIE

GIELLE INDUSTRIALE S.R.L.

Decreto autorizzativo per il deposito e l'utilizzo di gas tossici

Si dà avviso che con provvedimento dell'Agenda tutela della salute (ATS) di Brescia, Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, prot. n. 0057813/16 del 24 giugno 2016 la società è autorizzata ad utilizzare e custodire un quantitativo

massimo di Kg. 1.000 (mille) di gas tossico cianuri (CN-), per la deposizione elettrolitica di metalli su parti metalliche di chiusure lampo, nello stabilimento ubicato in Urago d'Oglio.
Responsabile del deposito è il sig. Tomasoni Sergio.

Il rappresentante legale
Giulio Lanfranchi

TU16ADA6573 (A pagamento).

ESPROPRI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

Estratto ordinanza di pagamento


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);

VISTO il DM 30 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale – del 23/11/2015, con cui le funzioni dell'Ufficio unico per gli espropri in materia di energia, facenti capo alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche di cui all'art. 9 del DPCM n. 158/2013, sono attribuite al Dirigente generale delegato, ing. Gilberto Dialuce;

VISTO il DM 30 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale – del 27/11/2015, che modifica il decreto ministeriale 14 luglio 2014, di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche, attribuendo le funzioni dell'Ufficio unico per gli espropri in materia di energia alla Divisione VII;

VISTO il Decreto 14 marzo 2012 recante l'approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell'urgenza ed indifferibilità dell'opera, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione del metanodotto «Paliano (FR) –Busso (CB) DN 500 (20'')» unitamente alla bretella DN 300 (12'') di interconnessione della condotta in costruzione con l'esistente metanodotto «Larino – Colleferro DN 350 (14'')»;

VISTO il DM 17/11/2015 che ha disposto in favore della Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: Società beneficiaria) l'asservimento e l'occupazione temporanea di terreni, in comune di Aquino, provincia di Frosinone, interessati dal tracciato del metanodotto «Paliano (FR) - Busso (CB) DN 500 (20'')» e dalla bretella DN 300 (12'') di interconnessione della condotta in costruzione con l'esistente metanodotto «Larino – Colleferro DN 350 (14'')»;



VISTI:

a) il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in data 16/02/2016, dei terreni siti nel comune di Aquino (FR), identificati al Catasto Terreni al foglio 19, mappale 48 di proprietà della Ditta n. 15 del piano particellare allegato al DM 17/11/2015, intestata al signor Pietrantuono Pasquale;

b) la comunicazione di accettazione di indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 del 16/02/2016, protocollo n. 3997 del 17/02/2016, con la quale il sig. Pietrantuono Pasquale, ha dichiarato:

- di essere proprietario esclusivo dell'immobile sopraindicato;

- di accettare definitivamente e senza riserve le indennità stabilite nel decreto 17 novembre 2015 per l'asservimento e l'occupazione temporanea di terreni per la realizzazione del metanodotto, pari a euro 280,60 (duecentottanta/60);

- l'inesistenza di diritti di terzi a qualunque titolo sull'area interessata dall'azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;

- di assumersi, contestualmente all'accettazione dell'indennità, ai sensi dell'art. 26, c.6 del Testo Unico, in relazione a eventuali diritti di terzi, l'obbligo di cedere a chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, con esonero da ogni pretesa presente o futura dei Responsabili della procedura espropriativa e della Società beneficiaria del decreto ablativo;

CONSIDERATO che le visure compiute dall'Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile;

RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione;

ORDINA

Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Testo Unico, alla Società Gasdotti Italia S.p.A., beneficiaria dell'azione ablativa, conseguente al decreto 17/11/2015, la pubblicazione per estratto, senza indugio, della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione in cui si trova l'immobile indicato in premessa, dandone immediata notizia ad eventuali terzi che risultino titolari di un diritto sull'immobile.

Art. 2 - Decorsi 30 giorni dagli adempimenti previsti dall'art. 1, senza che siano state notificate opposizioni, alla Società Gasdotti Italia S.p.A., beneficiaria dell'azione ablativa, il pagamento:

- di euro 280,60 (duecentottanta/60) stabilito con il DM 17/11/2015, a titolo di indennità per l'occupazione temporanea e l'asservimento del terreno identificato al fg. 19, map. 48 del Catasto Terreni del Comune di Aquino (FR), in favore della ditta proprietaria, signor Pietrantuono Pasquale (PTR-PQL47E29A348K);

Art. 3 – La Società Gasdotti Italia S.p.A, beneficiaria dell'azione ablativa, in esito ad ogni pagamento, deve inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante l'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 04.07.2016

Il dirigente
ing. Liliana Panei

TX16ADC6644 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e per le infrastrutture
energetiche
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties

Estratto ordinanza di pagamento


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);

VISTO il DM 30 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale – del 23/11/2015, con cui le funzioni dell'Ufficio unico per gli espropri in materia di energia, facenti capo alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche di cui all'art. 9 del DPCM n. 158/2013, sono attribuite al Dirigente generale delegato, ing. Gilberto Dialuce;

VISTO il DM 30 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale – del 27/11/2015, che modifica il decreto ministeriale 14 luglio 2014, di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche, attribuendo le funzioni dell'Ufficio unico per gli espropri in materia di energia alla Divisione VII;

VISTO il Decreto 14 marzo 2012 recante l'approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell'urgenza ed indifferibilità dell'opera, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione del metanodotto «Paliano (FR) –Busso (CB) DN 500 (20'')» unitamente alla bretella DN 300 (12'') di interconnessione della condotta in costruzione con l'esistente metanodotto «Larino – Colleferro DN 350 (14'')»;

VISTO il DM 17/11/2015 che ha disposto in favore della Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: Società beneficiaria) l'asservimento e l'occupazione temporanea di terreni, in comune di Aquino, provincia di Frosinone, interessati dal tracciato del metanodotto «Paliano (FR) - Busso (CB) DN 500 (20'')» e dalla bretella DN 300 (12'') di interconnessione della condotta in costruzione con l'esistente metanodotto «Larino – Colleferro DN 350 (14'')»;



VISTI:

a) il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, redatto a cura della Società beneficiaria in data 16/02/2016, dei terreni siti nel comune di Aquino (FR), identificati al Catasto Terreni al foglio 19, mappale 48 di proprietà della Ditta n. 15 del piano particellare allegato al DM 17/11/2015, intestata al signor Pietrantuono Pasquale;

b) la comunicazione di accettazione di indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 del 16/02/2016, protocollo n. 3997 del 17/02/2016, con la quale il sig. Pietrantuono Pasquale, ha dichiarato:

- di essere proprietario esclusivo dell'immobile sopraindicato;

- di accettare definitivamente e senza riserve le indennità stabilite nel decreto 17 novembre 2015 per l'asservimento e l'occupazione temporanea di terreni per la realizzazione del metanodotto, pari a euro 280,60 (duecentottanta/60);

- l'inesistenza di diritti di terzi a qualunque titolo sull'area interessata dall'azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, ipoteche, fallimenti e sequestri;

- di assumersi, contestualmente all'accettazione dell'indennità, ai sensi dell'art. 26, c.6 del Testo Unico, in relazione a eventuali diritti di terzi, l'obbligo di cedere a chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, con esonero da ogni pretesa presente o futura dei Responsabili della procedura espropriativa e della Società beneficiaria del decreto ablativo;

CONSIDERATO che le visure compiute dall'Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile;

RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione;

ORDINA

Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Testo Unico, alla Società Gasdotti Italia S.p.A., beneficiaria dell'azione ablativa, conseguente al decreto 17/11/2015, la pubblicazione per estratto, senza indugio, della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione in cui si trova l'immobile indicato in premessa, dandone immediata notizia ad eventuali terzi che risultino titolari di un diritto sull'immobile.

Art. 2 - Decorsi 30 giorni dagli adempimenti previsti dall'art. 1, senza che siano state notificate opposizioni, alla Società Gasdotti Italia S.p.A., beneficiaria dell'azione ablativa, il pagamento:

di euro 280,60 (duecentottanta/60) stabilito con il DM 17/11/2015, a titolo di indennità per l'occupazione temporanea e l'asservimento del terreno identificato al fg. 19, map. 48 del Catasto Terreni del Comune di Aquino (FR), in favore della ditta proprietaria, signor Pietrantuono Pasquale (PTR-PQL47E29A348K);

Art. 3 - La Società Gasdotti Italia S.p.A, beneficiaria dell'azione ablativa, in esito ad ogni pagamento, deve inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante l'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 04.07.2016

Il dirigente
ing. Liliana Panei

TX16ADC6645 (A pagamento).

*SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDII
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI*

CARLO ERBA OTC S.R.L.

Sede: via Ardeatina Km 23,500 - 00071 Santa Palomba -
Pomezia (Roma)

Codice Fiscale: 08572280157

Partita IVA: 08572280157

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano.

*Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.*

Codice Pratica: N1B/2016/1658

Titolare AIC: Carlo Erba OTC S.r.l, Via Ardeatina Km 23,500, 00071 - Santa Palomba, Pomezia (Roma)

Medicinali e numeri di AIC:

GLICEROLO CARLO ERBA BAMBINI 2,25g soluzione rettale, 6 contenitori monodose, AIC 029651054

Glicerolo Carlo Erba Adulti 6,75 g soluzione rettale, 6 contenitori monodose, AIC 029651066

Variazione secondaria in accordo al Regolamento (CE) 712/2012:


Tipologia di variazione: IB B.II.f.1.b)1 - Estensione della shelf-life della specialità medicinale da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta

TX16ADD6640 (A pagamento).



ZAMBON ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso
Codice Fiscale: 03804220154

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo n. 219/2006 e s.m.i.

Titolare: Zambon Italia s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 - Bresso (MI)

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice Pratica N. N1B/2016/1420

Specialità medicinale: SPIDIDOL ANALGESICO

Codice farmaco e confezioni:

200 mg compresse effervescenti, 12 compresse - AIC n. 028710010

200 mg granulato per soluzione orale, 12 buste - AIC n. 028710022

200 mg compresse, 12 compresse - AIC n. 028710034

200 mg/ml gocce orali soluzione, flac. 12,5 ml - AIC n. 028710046

Tipologia variazione oggetto della notifica: IB C.I.3.a)

Numero e data della Comunicazione: AIFA/V&A/P/66683-27.06.16

Modifica apportata:

La variazione di tipo IB C.I.3.a) consiste nell'aggiornamento degli stampati di SPIDIDOL ANALGESICO (paragrafo 4.9 del RCP e relativa sezione del Foglio Illustrativo) in accordo a quanto richiesto dall'Ufficio Farmacovigilanza con nota 29713 del 22.03.2016 per i medicinali contenenti ibuprofene come unico principio attivo.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e relativi paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo

responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Un procuratore
dott. Ivan Lunghi

TX16ADD6643 (A pagamento).

SERVIER ITALIA S.P.A.

Sede: via Luca Passi n. 85 - Roma
Codice Fiscale: 00701480584

Modifiche di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lvo 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 1234/2008 così come modificato dal Regolamento (UE) n.712/2012

Titolare AIC: Les Laboratoires Servier – 50, Rue Carnot-92284 Suresnes cedex (Francia)

Specialità medicinale: COVERLAM

Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte – AIC n. 038477.

Specialità medicinale: PRETERAX

Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte – AIC n. 034236.

Specialità medicinale: COVERSYL

Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte – AIC n. 027286.

Variazione n. FR/H/xxxx/IA/073/G (codice pratica: C1A/2015/821):

IA n. A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione responsabile del confezionamento primario e secondario: Chanelle Medical Limited (IDA Industrial Estate - Loughrea - Co. Galway – Ireland).

Variazione n. FR/H/xxxx/IA/074/G (codice pratica: C1A/2015/822):

IA n. A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione responsabile del confezionamento primario e secondario: Unither Industries (Zone Industrielle Le Malcourlet - 03800 Gannat – France).

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Viviana Ruggieri

TX16ADD6658 (A pagamento).



I.F.B. STRODER S.R.L.

Sede: via Luca Passi n. 85 - Roma
 Capitale sociale: Euro 220.000
 Codice Fiscale: 00394900484

Modifiche di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lvo 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 1234/2008 così come modificato dal Regolamento (UE) n.712/2012

Titolare AIC: IFB Stroder S.r.l.

Specialità medicinale: PRELECTAL

Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte – AIC n. 034234.

Specialità medicinale: REAPTAN

Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte – AIC n. 038483.

Specialità medicinale: PROCAPTAN

Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte – AIC n. 027469.

Variazione n. FR/H/xxxx/IA/073/G (codice pratica: C1A/2015/821):

IA n. A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione responsabile del confezionamento primario e secondario: Chanelle Medical Limited (IDA Industrial Estate - Loughrea - Co. Galway – Ireland).

Variazione n. FR/H/xxxx/IA/074/G (codice pratica: C1A/2015/822):

IA n. A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione responsabile del confezionamento primario e secondario: Unither Industries (Zone Industrielle Le Malcourlet - 03800 Gannat – France).

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
 dott.ssa Viviana Ruggieri

TX16ADD6659 (A pagamento).

RIVOPHARM UK LTD

Sede legale: 30th Floor, 40 Bank Street, Canary Wharf,
 London, E14 5NR, UK

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento (CE) 1234/2008

Titolare: Rivopharm UK Ltd.

Specialità Medicinale: LACIDIPINA EG

Numeri A.I.C. e Confezioni: 042436016, 042436028, 042436030, 042436042, 042436055, 042436067.

Codice pratica: C1B/2015/2534 - Procedura europea: UK/H/5192/001-002/IB/010

Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.z) modifica stampati in linea con l'ultimo QRD template.

Ai sensi della determina AIFA del 22/06/2016, si informa dell'avvenuta approvazione della variazione di tipo IB - C.I.z) aggiornamento del Riassunto della Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche dal giorno successivo alla data della pubblicazione in G.U.

Il direttore
 Nico Pianta

TX16ADD6660 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
 Codice Fiscale: 11845960159
 Partita IVA: 11845960159

Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008.

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 - 20121 Milano

Medicinale: COLECALCIFEROLO DOC - Confezioni: tutte - Codice AIC: 042754 - Codice pratica: N1B/2016/1473

Modifica: IB B.III.1.a.3 Presentazione di un nuovo CEP per il principio attivo di un nuovo produttore (aggiunta): R1-CEP 2007-292-Rev 00.

Medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO DOC Generici - Confezioni: 20mg e 40mg compresse a rilascio modificato- Codici AIC: 032025013, 032025025- Codice pratica: N1A/2016/1476

Modifica: Grouping variation 2 x IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP per il principio attivo da parte di un produttore già autorizzato: Da: R0-CEP 2007-277-Rev 00 A: R1-CEP 2007-277-Rev 01

Medicinale: NIMODIPINA DOC Generici - Confezioni: tutte - Codice AIC: 037429 Codice pratica: N1A/2016/1522

Modifica: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP per il principio attivo da parte di un produttore già autorizzato Da: R1-CEP 2004-272-Rev 01 A: R1-CEP 2004-272-Rev 02

Medicinale: PANTOPRAZOLO DOC - Confezioni: tutte - Codice AIC: 043720 - Codici pratica: N1B/2016/1640



Modifica: Grouping variation IB B.II.b.1.e, IAIN B.II.b.1.b, IAIN B.II.b.1.a, IAIN B.II.b.2.c.2 Aggiunta di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile della produzione bulk, del confezionamento primario e secondario, del controllo e del rilascio dei lotti: Lachifarma S.r.l. Laboratorio Chimico Salentino, S.S. 16 Zona Industriale, 73010 Zollino (LE)

Medicinale: PARACETAMOLO DOC - Confezioni: tutte - Codice AIC: 043659 Codice pratica: N1A/2016/1540

Modifica: IAIN B.III.1.a.3 Presentazione di un nuovo CEP per il principio attivo di un nuovo produttore (aggiunta): R1-CEP 2000-124-Rev 06.

Medicinale: RANITIDINA DOC Generici - Confezioni: 75 mg compresse rivestite con film - Codice AIC: 034471045 - Codice pratica: N1B/2016/1654

Modifica: Grouping variation

- IB B.II.b.1.e, IAIN B.II.b.1.b, IAIN B.II.b.1.a, Sostituzione di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile della produzione bulk e del confezionamento primario e secondario DA: Apotex Inc. sito di: 150 Signet Drive M9L 1T9 Toronto, Ontario, Canada e sito di 4100 Weston road M9L2Y6 Toronto, Ontario, Canada A: FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. Via Follereau 25, 24027 Nembro (BG), Italia

- IAIN B.II.b.2.c.2 Aggiunta di un sito di fabbricazione del prodotto finito responsabile del controllo e del rilascio dei lotti: FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. Via Follereau 25, 24027 Nembro (BG), Italia

- IA B.II.b.4.b Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito. Restringimento del batch size DA: 960 kg (6.400.000 cpr) A: 480 kg (3.200.000 cpr)

- IAIN B.II.a.2.a, IB B.II.a.1.a Modifica forma della compressa, Modifiche di impressioni, rilievi o altre marcature Da: compresse rosa, triangolari, biconvesse con impresso "75" su un lato. A: compresse rosa, rotonde, biconvesse

Medicinale: RANITIDINA DOC Generici - Confezioni: 150mg e 300mg compresse rivestite con film - Codice AIC: 034471019, 034471021, 034471058 - Codice pratica: N1A/2016/1539

Modifica: IA A.7 Eliminazione di siti produttivi del prodotto finito: Apotex Inc, 150 Signet Drive, Toronto, Canada (produzione bulk) e Apotex Inc., 4100 Weston Road, Toronto, Canada (confezionamento)

Medicinale: SIMVASTATINA DOC - Confezioni: tutte - Codice AIC: 043280 - Codice pratica: N1A/2016/1438

Modifica: IAIN A.5.a Modifica dell'indirizzo del fabbricante del prodotto finito responsabile di tutte le fasi produttive compreso il rilascio dei lotti; FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. 24041 Brembate (BG), Italia Da: Via Dell'Artigianato 8/10 A: Via Grignano 43

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani

TX16ADD6661 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali

VORICONAZOLO DOC Generici 200 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister PVC/AL - AIC 043454077 - classe A - prezzo € 498,61

Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni di cui alle determinazioni AIFA previste per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa, entrerà in vigore, anche ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani

TX16ADD6663 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.


Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159

Estratto comunicazione di notifica regolare V&A

Codici Pratica: N1B/2015/2971, N1B/2015/6327 - Medicinale: AZITROMICINA DOC Generici - Confezione e Codice AIC: 039508015 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - Tipologia variazione: IB C.I.z, IB C.I.3.z - Tipo di Modifiche: Modifica stampati - Modifiche Apportata: Modifica del PIL a seguito di readability test ed adeguamento RCP ed Etichette a QRD; Modifica di RCP per recepimento delle conclusioni della procedura di PSUR WS FI/H/PSUR/0007/003.

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.1-4.5, 5.1, 6.1, 6.3, 6.6 e 8 del RCP e integralmente FI ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Codice Pratica: C1B/2016/1193 - Medicinale: CANDARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI - Confezioni e Codice AIC: 040508 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - N° e Tipologia variazione: DE/H/2262/001-004/IB/025, IB C.I.z - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Modifica di RCP, PIL ed Etichette per adeguamento a QRD.



È autorizzata la modifica degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Codice Pratica: N1B/2015/1699 - Medicinale: LOPERA-MIDE DOC Generici – Confezioni e Codice AIC: 034512 - Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - Tipologia variazione: IB C.I.z - Tipo di Modifica: Modifica stampati - Modifica Apportata: Modifica del PIL a seguito di readability test ed adeguamento RCP ed Etichette a QRD.

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e alle Etichette.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Pia Furlani

TX16ADD6664 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano.

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008 e s.m.

Estratto comunicazione notifica regolare AIFA/V&A/P/66702 del 27 giugno 2016

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice Pratica N° C1B/2014/2645

Medicinale: CANDESARTAN PENSA

Codice farmaco: 042739 (tutte le confezioni)

MRP N°: NL/H/2270/001-003/IB/005/G

Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB C.I.1 a + Tipo IB C.1.3 z

Modifica apportata: Aggiornamento stampati per implementare le modifiche approvate a conclusione del Referral Art.31 (EMA/H/A-31/1370) + aggiornamento stampati per implementare le modifiche approvate dal worksharing pediatrico (UK/W/023/pdWS/002).

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

È autorizzata inoltre la nuova indicazione terapeutica: Trattamento dell'ipertensione in bambini e adolescenti con età compresa tra i 6 e i 18 anni. Per le confezioni 042739058, 042739185, 042739312, a cui è stato attribuito il regime di rimborsabilità A, le condizioni di rimborsabilità per l'estensione di indicazione terapeutica sopra indicata sono state definite in sede di contrattazione (CTS/Ufficio attività di HTA nel settore farmaceutico, seduta del 4, 5 e 6 Maggio 2016) secondo la procedura vigente.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano.

Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008 e s.m.

Medicinale: TICLOPIDINA PENSA

Numero A.I.C. e confezione: 033295015 – “250 mg compresse rivestite con film” 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.

Codice Pratica N°: N1A/2016/1527

“Single variation” di tipo IAIN n. A.5 a): modifica dell'indirizzo del fabbricante /importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità) – attività per le quali il fabbricante /importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti: da “Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M S.p.A.” [Via dell'Artigianato 8-10 – 24041 Brembate (BG)] a “Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M S.p.A.” [Via Grignano, 43 – 24041 Brembate (BG)].

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo



Produttore del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008 e s.m.

Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENZA

Numeri A.I.C. e confezioni: 038866012 – “20 mg + 12,5 mg compresse” 14 compresse

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.

Codice Pratica N°: N1A/2016/1233

Tipologia variazione: “Grouping of variations”

3 variazioni di tipo IA n. B.III.1 a)2: presentazione di un certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea aggiornato per un principio attivo (enalapril maleato) – certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (Azelis Deutschland Pharma GmbH): da “R1-CEP 2000-053-Rev 00” a “R1-CEP 2000-053-Rev 03”.

Medicinale: OLANZAPINA PENZA PHARMA

Numeri A.I.C. e confezioni: 041288 – tutte le confezioni autorizzate

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.

Codice Pratica N°: C1A/2016/1707

N° di procedura: DK/H/1809/001-002/IA/006/G

Tipologia variazione: “Grouping of variations”

1 variazione di tipo IAIN n. B.III.1.a)1: presentazione di un certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea nuovo per un principio attivo (olanzapina) – nuovo certificato presentato da un fabbricante già approvato (Jubilant Organosys Limited): introduzione del CEP “R0-CEP 2011-030-Rev 00”.

1 variazione di tipo IA n. B.III.1.a)2: presentazione di un certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea aggiornato per un principio attivo (olanzapina) – certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (Jubilant Generics Limited): da “R0-CEP 2011-030-Rev 00” a “R0-CEP 2011-030-Rev 01”.

1 variazione di tipo IA n. A.4: modifiche del nome e/o dell'indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico) – modifica del nome del produttore del principio attivo da “Jubilant Organosys Limited” a “Jubilant Life Science Limited”.

Medicinale: SILDENAFIL PENZA PHARMA

Numero A.I.C. e confezioni: 041063 – tutte le confezioni autorizzate

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.

Codice Pratica N°: C1B/2016/1480

N° di procedura: PT/H/0338/001-003/IB/006

“Single variation” di tipo IB unforeseen n. B.III.1. a)1: presentazione di un certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea nuovo per un principio attivo (sildenafil citrato) – nuovo certificato presentato da un fabbricante già approvato (Mylan Laboratories Limited): introduzione del CEP “R0-CEP 2012-317-Rev 03”

Medicinale: AMLODIPINA PENZA

Numero A.I.C. e confezioni: 037987 – tutte le confezioni autorizzate

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.

Codice Pratica N°: C1A/2015/569

N° di procedura: IT/H/0192/001-002/IA/020

“Single variation” di tipo IA n. B.III.1. a)2: presentazione di un certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea aggiornato per un principio attivo (amlodipina besilato) – certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato (Cipla Limited): da “R1-CEP 2006-067-Rev 00” a “R1-CEP 2006-067-Rev 01”.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

TX16ADD6668 (A pagamento).



BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

*Comunicazione di annullamento relativa
al medicinale FENKID*

AIC 036072027 – “20 mg/ml sospensione orale” flacone
150 ml.

Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (Parte II)
n. 78 del 2 luglio 2016 a pag. 37, con codice redazionale
TX16ADD6285.

Regulatory affairs
dott.ssa Mariolina Bruno

TX16ADD6671 (A pagamento).

VALEAS S.P.A.

Sede: via Vallisneri, 10 – 20133 Milano
Codice Fiscale: 04874990155

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.L.vo 29/12/2007,
n. 274. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1234/2008 e s.m.*

Titolare AIC: Valeas SPA – Via Vallisneri, 10 – 20133
Milano

- Specialità medicinale: RINOCIDINA – AIC N. 004347
- CP N1B/2016/1520

Dosaggio, forma farmaceutica e confezioni: mg 7,5 + mg
3 gocce nasali, soluzione – flacone 15 ml (011)

Grouping N° 2 Var IB-B.II.d.2 Change in test procedure
for the finished product (Identificazione e dosaggio Nafazo-
lina nitrato e conservanti; Determinazione purezza)

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in GURI.

-Specialità medicinale: VATRAN – AIC N. 020706 - CP
N1A/2016/1416

Dosaggio, forma farmaceutica e confezioni: 2 mg cpr – 25
cpr (014); 10 mg cpr – 25 cpr (038)

Var IA in B.II.a.3–Change in the composition (excipients)
of the finished product. a) Change in components of the fla-
vouring or colouring system. 1) Addition, deletion or repla-
cement

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
dott. Virgilio Bernareggi

TX16ADD6672 (A pagamento).

SERVIER ITALIA S.P.A.

Sede: via Luca Passi n. 85 - Roma
Codice Fiscale: 00701480584

*Modifiche di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di specialità di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lvo 219/2006 e s.m.i. e del
Regolamento (CE) 1234/2008 così come modificato dal
Regolamento (UE) n.712/2012*

Titolare AIC: Les Laboratoires Servier – 50, Rue Carnot -
92284 Suresnes cedex (Francia)

Specialità medicinale: COSYREL

Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte – AIC n. 044256.

Variatione n. HU/H/0390/001-004/IB/002/G (codice pra-
tica: C1B/2016/1590):

IB n. A.2.b) Modifica nella denominazione del medicinale
da Cosyrel a Bipressil in Belgio e Lussemburgo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GU, non recanti le modifiche auto-
rizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Viviana Ruggieri

TX16ADD6673 (A pagamento).

VALEAS S.P.A.

Sede: via Vallisneri, 10 – 20133 Milano
Codice Fiscale: 04874990155

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.*

Titolare AIC: Valeas SPA – Via Vallisneri, 10 – 20133 Milano
Tipo di modifica: Medicinali contenenti Ibuprofene. Modi-
fica stampati richiesta da AIFA con Prot AIFA/FV-0029713
del 22/3/2016

Specialità medicinale: FEVRALT Bambini 100 mg/5 ml
sospensione orale flac 100 ml - AIC N. 038712016 - Proc.
Europea N.: IT/H/142/001/IB/010 CP C1B/2016/1375

Tipologia variazione: IB – C.I.z)

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (RCP e
FI). Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
dalla data di entrata in vigore della presente pubblicazione
all'RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente pubblicazione sia i lotti prodotti nel periodo di cui
al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta ferma restando la
consegna del FI aggiornato da parte del Farmacista secondo
le modalità previste dall'Art 1, comma 2, 3 e 4 della Deter-
minazione 14/4/2014.



Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il legale rappresentante
dott. Virgilio Bernareggi

TX16ADD6674 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.R.L.

Estratto del provvedimento congiunto di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale n.69 del 18/03/2016 relativo al progetto "Realizzazione terza linea di produzione biodiesel"

In data 18/03/2016 è stato emanato il provvedimento congiunto di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale n. 69 con esito positivo relativo al progetto "Realizzazione terza linea di produzione biodiesel" localizzato in Toscana, provincia di Livorno, comune di Livorno presentato dalla Società Masol Continental Biofuel s.r.l. con sede legale a Milano (MI), Via Cusani n. 1.

Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<http://www.va.minambiente.it/>) e presso la Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'estratto del provvedimento di VIA n. 1974 del 29/01/2016 è già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 26/03/2016.

Il direttore di stabilimento
ing. Francesco Falaschi

TX16ADE6654 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche

Valutazione impatto ambientale

Il direttore generale di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali ed il personale direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Il direttore generale

VISTA la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", che agli articoli 57 e 57 bis ha individuato le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le Regioni interessate;

VISTO l'articolo 16, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249, che ha modificato l'articolo unico, comma 8, lettera c) della legge 23 agosto 2004, n.239, ed al comma 4 ha modificato l'articolo 57 della già menzionata legge di conversione 35/2012 mediante la sostituzione al comma 1, lettera d) dello stesso articolo delle parole "di prodotti petroliferi" con le parole "di oli minerali", estendendo pertanto la definizione di oli minerali ad "oli minerali greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e qualità dei prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto, i biocarburanti ed i bioliquidi".


VISTO l'art. 52 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 concernente l'impianto e l'esercizio dei depositi costieri;

VISTO il D. Lgs. n.249 del 31 dicembre 2012, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi ed in particolare l'articolo 16, commi 3 e 4;

VISTA l'istanza in data 30 gennaio 2015 con la quale la Società MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l. con sede legale in Via Cusani 1, Milano - ha chiesto di essere autorizzata all'incremento della capacità di lavorazione di oli minerali (BIODIESEL) rispetto a quanto già autorizzato con D.M. n. 231 del 6 agosto 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, passando dagli attuali 250.000 t/a a 358.000 t/a, nonché all'aumento della capacità di stoccaggio già autorizzata con Atto Dirigenziale n. 113 del 14 giugno 2004 rilasciato dalla Provincia di Livorno, da realizzarsi all'interno dello stabilimento MASOL di Livorno, Via Leonardo da Vinci 35/A.

VISTO il Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno in data 1 giugno 2011, n. 26983, rinnovato con durata quinquennale il 17 marzo 2014, prot. n. 3371, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. N. 151 del 1 agosto 2011;

VISTA la licenza di esercizio n. IT00LIO00064N del 7 agosto 2013 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Livorno;



CONSIDERATO che, ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis della legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato, con note prot. 7770 del 9 aprile 2015, n. 18358 del 3 agosto 2015 e n. 11688 del 26 aprile 2016, le riunioni della Conferenza dei Servizi che si sono svolte rispettivamente in data 7 maggio 2015, 15 settembre 2015 e 12 maggio 2016 e che nell'ambito dei lavori sono pervenuti i pareri delle amministrazioni ed enti convocati;

VISTA la nota inviata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 53102 RU del 5 maggio 2015 con la quale ha espresso parere favorevole alle opere oggetto del procedimento, subordinato all'osservanza di alcune prescrizioni e confermato con successive note datate 11 settembre 2015 prot. n. 98919 RU e 6 maggio 2016 prot. n. 53191 RU;

VISTO il Nulla Osta Militare rilasciato alla società dall'Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea – Ufficio territorio e patrimonio, sede di Milano, datato 27 agosto 2015, prot. n. M_D.AMI001 12728, con le opportune indicazioni relative alla disciplina sulla navigazione aerea in considerazione delle installazioni verticali presenti nelle opere oggetto della presente autorizzazione;

VISTA la nota del Comune di Livorno del 6 maggio 2015, di trasmissione del Parere Tecnico Istruttorio da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione del 27 aprile 2015, contenente richieste di approfondimento per la parte di propria competenza;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, datata 27 aprile 2015, n. 11121, con la quale a seguito delle istanze presentate in data 10 dicembre 2014 dalla società e relative alla richiesta di V.I.A. e di A.I.A. per il progetto di cui al presente procedimento, ha comunicato di aver provveduto ad unificare le procedure e che con nota del 3 marzo 2015 ha dato avvio al procedimento congiunto VIA/AIA;

VISTA la nota del Comune di Livorno prot. n. 89587 del 14 settembre 2015, con la quale, nel fornire il Parere Tecnico Istruttorio rilasciato a seguito della convocazione del Nucleo Tecnico di Valutazione istituito in seno al Comune di Livorno, e rimandando ad eventuali indicazioni o prescrizioni nell'ambito del procedimento di V.I.A. attivato presso il Ministero dell'Ambiente, ha richiesto ulteriori integrazioni tra le quali:

- una Relazione Geologica e Geotecnica redatta ai sensi della normativa vigente in materia;
- una valutazione della Regione Toscana su attivazione della società, relativa alla bonifica dei suoli ed acque sotterranee, visto il Decreto n. 147 del 22 maggio 2014 del Ministero dell'Ambiente che ha ripermetrato il S.I.N. di Livorno limitandolo e riportando le aree oggetto degli interventi in area di competenza della Regione;
- integrazioni circa la gestione delle Terre da scavo e Demolizioni;

VISTA la nota della società datata 19 ottobre 2015 con la quale dà evidenza dell'invio, in pari data, al Comune di Livorno della Relazione Geologica/Geotecnica come da integrazioni richieste dall'amministrazione comunale;

VISTA la nota del Comune di Livorno del 28 dicembre 2015, prot. 132270, con la quale esprime parere tecnico favorevole al rilascio della presente autorizzazione, viste le integrazioni prodotte dalla società e richiama prescrizioni e indicazioni contenute nei precedenti pareri espressi;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 753 del 28 luglio 2015, di espressione del parere regionale favorevole nell'ambito della procedura di V.I.A. di competenza statale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al Parere del Nucleo Regionale di Valutazione del 24 luglio 2015;

VISTO il decreto della Regione Toscana, Direzione ambiente ed energia, Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, n. 4288 del 29 settembre 2015 di approvazione della "Analisi di rischio sito specifica" ai sensi della D.G.R.T. 1151/2013 e autorizzazione al rilascio del titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 25/1998 per l'area di proprietà della Masol Continental Biofuel S.r.l.;

VISTO il decreto n. 69 del 18 marzo 2016 di compatibilità ambientale emanato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, relativo alla Valutazione dell'Impatto Ambientale e all'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE le note della società Masol Continental Biofuel del 3 maggio 2016 e del 5 maggio 2016 indirizzate alla Regione Toscana e all'ARPAT, nonché alle amministrazioni competenti per materia, con le quali trasmette il Documento di ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Regione Toscana a seguito di valutazione dell'intervento oggetto del presente procedimento, ricadente in area SIR, come da delibera della Giunta Regionale n. 753 del 28 luglio 2015;

VISTE le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dip. Trasporti, navigazione, AA.GG. e Personale del 7 maggio 2015 prot. n. U.0004732 e n. 0017316 dell'11 settembre 2015 con le quali si richiama la necessità di espletare le proprie procedure inerenti agli aspetti di cui all'art. 52, 2° comma del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO il parere favorevole rilasciato nel corso della Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2015, tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dal rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viste le risultanze istruttorie ed acquisiti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, Marche e Umbria e della Capitaneria di Porto di Livorno, espresso per gli aspetti di propria competenza di cui all'art. 52, secondo comma, del Codice della Navigazione;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Direzione Regionale Toscana datata 1 marzo 2016 prot. n. 4556, con la quale esprime parere favorevole così come da espressione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno datato 14 settembre 2015 prot. n. 0012312, rilasciato ai fini antincendio e subordinato all'osservanza di prescrizioni;



CONSIDERATO il parere espresso nel corso della Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2016 tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico dal rappresentante della Regione Toscana, contenuto nel verbale redatto nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2016, che prende atto della documentazione presentata dalla Società in ottemperanza alle prescrizioni impartite e rimanda all'intesa da esprimersi con Delibera di Giunta;

CONSIDERATO il parere espresso nel corso della Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2016 tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico dal rappresentante del comune di Livorno che conferma il parere favorevole già espresso e che relativamente alle prescrizioni impartite con decreto VIA/AIA n. 69 del 18 marzo 2016 dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 753/2015 specifica quanto segue come risulta nel verbale della seduta:

- Relativamente al paragrafo 2 "aspetti progettuali" punto 1 l'Amministrazione Comunale ha acquisito la documentazione inerente la determinazione dei contributi ed oneri dovuti per quanto disposto dalla legge regionale n. 65/2014. La determinazione dei contributi ed oneri è allegata al parere tecnico istruttorio reso in seno alla Conferenza dei Servizi del 15 settembre 2015.

- Relativamente al paragrafo 3 "aspetti ambientali" lettera e) componente "rumori e vibrazioni" punto 1, l'Amministrazione Comunale ha acquisito al protocollo n. 51315 del 6/5/2016 la documentazione fornita dal proponente (piano di monitoraggio sia per la fase di esercizio che per la fase di cantiere);

CONSIDERATO che la società ha dichiarato di accettare tutte le prescrizioni formulate dalle varie amministrazioni ed enti;

CONSIDERATO, altresì, che non sono pervenute osservazioni ai verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, inviati a tutti gli enti e/o amministrazioni interessati al procedimento;

VISTA la determina di chiusura della fase istruttorie prot. n. 13603 del 13 maggio 2016, trasmessa con nota n. 13606 del 13 maggio 2016, con la quale è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata in data 30 gennaio 2015 dalla Società MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l. per incremento dell'impianto di lavorazione e degli stoccaggi nello stabilimento di Livorno;

VISTA l'intesa espressa ai sensi dell'art 57 comma 2 del D.L. 9 febbraio 2015, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35, dalla Regione Toscana con delibera di Giunta n. 470 del 24 maggio 2016 ai fini del rilascio della presente autorizzazione, vincolata al rispetto:

- "delle prescrizioni e raccomandazioni dettate dalla deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 753 del 28 luglio 2015 (parere regionale all'interno del procedimento di VIA);

- delle prescrizioni dettate dal decreto regionale 4288 del 29 settembre 2015 di approvazione della "Analisi di rischio sito" specifica e del "Piano di monitoraggio per l'efficacia/efficienza della barriera idraulica", ivi approvato;

- delle prescrizioni/indicazioni contenute nel parere del Comune di Livorno prot. 132270 del 28/12/2015".

D E C R E T A:

Articolo 1

La società MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.r.l è autorizzata, con le prescrizioni in premessa indicate, a realizzare all'interno dello stabilimento di Livorno, Via Leonardo da Vinci 35/A, l'incremento della capacità di lavorazione di oli minerali (BIODIESEL) passando dalle attuali 250.000 t/a a 358.000 t/a, nonché all'aumento della capacità di stoccaggio già autorizzata con Atto Dirigenziale n. 113 del 14 giugno 2004 come di seguito descritto:

- la dismissione dell'attuale linea produttiva denominata "Linea A";

- la realizzazione di una nuova linea produttiva denominata "Linea 3", che presenta una sezione verticale dell'altezza di circa m. 55;

- parziale riassetto dell'area dedicata al carico/scarico dei prodotti;

- l'introduzione di una nuova caldaia a servizio della nuova linea produttiva;

- l'installazione di una ulteriore torre di raffreddamento;

- l'installazione di un gruppo frigo a servizio della nuova linea di produzione;

- l'installazione di un FLARE SYSTEM per la combustione eventuale del DME (Dimetiletere);

- l'installazione di un nuovo serbatoio da 50 mc per miscela acqua / metanolo;

- la realizzazione di n. 5 serbatoi di stoccaggio prodotto finito (Biodiesel da Palma, PME).

I 5 nuovi serbatoi per lo stoccaggio di metilestere in uscita dall'impianto, oggetto del procedimento, saranno così costituiti:

n. 1 serbatoio fuori terra da 270 mc per metilestere (prodotto intermedio)

n. 2 serbatoi fuori terra da 300 mc per metilestere (prodotto intermedio)

n. 2 serbatoi fuori terra da 1000 mc per metilestere

Inoltre sarà presente n. 1 serbatoio di servizio da 50 mc per lo stoccaggio di "reaction water" (miscela acquose di reazione).

Dopo le modifiche la composizione totale del deposito e delle linee di produzione sarà costituita come di seguito descritto:

Linea di produzione "B" con capacità produttiva pari a 148.000 t/a di metilestere 16.874 t/a di glicerina.

Linea di produzione "3" con capacità produttiva pari a 210.000 t/a di metilestere

per una capacità complessiva di lavorazione pari a 358.000 t/a di Biodiesel e 16.874 t/a di glicerina.

Nell'impianto saranno presenti i seguenti serbatoi per lo stoccaggio dei prodotti:

2 serbatoi fuori terra da 278 mc = 556 mc

2 serbatoi fuori terra da 213 mc = 426 mc



1 serbatoi fuori terra da 270 mc = 270 mc
 2 serbatoi fuori terra da 300 mc = 600 mc
 Totale 1.852 mc per Metilestere prodotto intermedio
 3 serbatoi fuori terra da 1.050 mc= 3.150 mc
 1 serbatoi fuori terra da 1.490 mc= 1.490 mc
 1 serbatoi fuori terra da 1.120 mc= 1.120 mc
 2 serbatoi fuori terra da 1.000 mc= 2.000 mc
 Totale 7.760 mc per Metilestere
 1 serbatoio fuori terra da 1.060 mc 1.060 mc
 1 serbatoio fuori terra da 1.500 mc 1.500 mc
 Totale 2.560 mc per Olio Alimentazione bio
 1 serbatoio fuori terra da 278 mc 278 mc
 2 serbatoi fuori terra da 267 mc = 534 mc
 Totale 812 mc per Glicerina
 1 serbatoio fuori terra da 90 mc per additivo
 1 serbatoio fuori terra da 278 mc per acidi grassi
 1 serbatoio fuori terra da 43 mc per metilato sodico
 1 serbatoio fuori terra da 10 mc per soda caustica
 2 serbatoio fuori terra da 22 mc per acido cloridrico
 2 serbatoio fuori terra da 102 mc per olio vegetale/energetico
 1 serbatoio interrato da 180 mc per metanolo
 n. 1 serbatoio di servizio da 50 mc per lo stoccaggio di "reaction water" (miscela acquose di reazione).

Articolo 2

La Società Masol Continental Biofuel S.r.l., sotto pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, è tenuta ad ultimare i relativi lavori nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 3

Alla Società Masol Continental Biofuel S.r.l., è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione l'impianto di lavorazione e stoccaggio di cui all'articolo 1.

Articolo 4

La Società, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dal D. Lgs. del 31 dicembre 2012, n. 249.

Articolo 5

La Società non potrà iniziare l'esercizio definitivo delle nuove opere prima dei collaudi o delle verifiche definitive delle stesse da parte di apposite commissioni interministeriali, che saranno nominate con successivi decreti da parte, rispettivamente:

- del Ministero dello Sviluppo Economico;
- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, ai sensi dei commi 2,3 e 4 dell'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR del 15 febbraio 1952, n. 328.

La richiesta di collaudo o di verifica dovrà essere inoltrata dalla società al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, non appena completate tutte le opere citate in premessa.

Articolo 6

Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale.

Articolo 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il direttore generale della Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e per le Infrastrutture Energetiche: ing. Gilberto Dialuce

Il direttore generale della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo per Vie d'Acqua Interne: dott. Enrico Maria Pujia

Roma, 01 Giugno 2016

Direttore generale sicurezza approv. e infrastr. energetiche
ing. Gilberto Dialuce

Direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali
dott. Enrico Maria Pujia

TX16ADE6655 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Dipartimento IV - Servizio 2

Richiesta concessione di derivazione di acque pubbliche

Oggetto: Richiesta concessione derivazione acqua pubblica da pozzo.

Avviso: con domanda prot. 74116 del 24 maggio 2016 la Meridionale Petroli Srl ha richiesto la concessione in oggetto per 1 l/s ad uso autolavaggio – Via Torrenova 202 – Roma.

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

TU16ADF6538 (A pagamento).



**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2**

*Richiesta concessione di derivazione
di acque pubbliche*

Oggetto: Richiesta concessione acqua da pozzo.

Avviso: Con domanda prot. n. 15074 del 29 gennaio 2016 l'Ospedale Israelitico ha chiesto la concessione in oggetto nella misura di 0,7 l/sec. e 1108 mc/anno per uso innaffiamento in via Fulda n. 9 nel Comune di Roma.

La dirigente del servizio
dott. Maria Zagari

TU16ADF6540 (A pagamento).

**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2**

*Concessione per la derivazione
di acqua pubblica da pozzo*

Oggetto: Richiesta concessione derivazione acqua pubblica da pozzo

La Casa Congregazione Figlie Divina Carità con domanda prot. 18995 del 4 febbraio 2016 ha richiesto la concessione in oggetto per 1,0 l/s uso innaffiamento in viale Vittorio Veneto 141 nel Comune di Grottaferrata.

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

TU16ADF6541 (A pagamento).

**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2**

*R.D. 1775/33 art. 7 - Richiesta concessione
di acqua da pozzo*

Con domanda del 3 marzo 2016 prot. n. 37915 del 4 marzo 2016 la società Mea Immobiliare s.r.l. ha chiesto la concessione in oggetto nella misura di 0,4 l/sec., 750 mc/anno per uso innaffiamento in via Selva Candida 560 - Comune di Roma.

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

TU16ADF6569 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI FERRARA

*Cessazione dal ruolo dei notai esercenti
della dott.ssa Patrizia Bertusi Nanni*

Si rende noto che in data 6 luglio 2016, la Dott.ssa PATRIZIA BERTUSI NANNI, Notaio in Ferrara, Distretto Notarile di Ferrara, è stata cancellata dal Ruolo dei Notai esercenti nel Distretto Notarile di Ferrara, dispensata dall'ufficio su domanda, con Decreto Dirigenziale 25 maggio 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni, n. 79 del 5 luglio 2016.

Il presidente del consiglio
dott. Giuseppe Giorgi

TX16ADN6647 (Gratuito).



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA**

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (**IBAN IT60 M056 7603 2000 0000 3001 578**) oppure sul c/c postale n. **16715047** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la causale del versamento.

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* viene effettuata il 6° giorno ferialo successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall'ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d'identità del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d'identità. Si informa inoltre che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà fattura esclusivamente all'Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.

I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l'applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all'atto della presentazione o dell'invio.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi dovranno seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei gruppi di numeri.

Le inserzioni devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Per le inserzioni relative a "convocazioni di assemblea di società per azioni" si precisa che nell'indicare la data di convocazione è necessario considerare i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che decorrono dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*:

- 15 giorni "convocazione di assemblea di società per azioni non quotate"
- 30 giorni "convocazione di assemblea di società per azioni quotate in mercati regolamentati"

Nella richiesta d'inserzione per le "convocazioni d'assemblea di società per azioni" dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell'inserzione, viene spedita una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o partita IVA) ed anagrafici del richiedente.

In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it o contattare il Numero Verde 800864035.

T A R I F F E

A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.

Annonzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:
€ 16,87

Costo totale IVA 22% inclusa
€ 20,58

Annonzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:
€ 6,62

Costo totale IVA 22% inclusa
€ 8,08

(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si informa che ai sensi dell'art. 1 comma 629 della legge 190 del 23.12.2014, e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015 in materia di split payment, nonché del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03.04.2013 n. 55 in materia di fatturazione elettronica le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a indicare nella richiesta di pubblicazione:

- il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
- l'eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
- l'assoggettabilità o meno dell'amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione "DatiBeniServizi" - "DettaglioLinee" - "Descrizione" della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di personalizzazione della fattura.

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all'utilizzo dell'intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".





€ 5,09

